

XXª TORNATA

VENERDÌ 5 AGOSTO 1921

Presidenza del Vice Presidente TORRIGIANI FILIPPO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale presso la Corte d'appello di Roma, incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi » . pag. 429

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per la avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado » 430

« Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 » 446

« Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano » 447

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio » 448

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 963, che abbrevia il periodo di pratica per l'iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra » 449

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro » 450

(Coordinamento di):

« Provvedimenti per l'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente » 427

Oratori:

BADALONI, *relatore* 427
GRASSI. 427

(Discussione di):

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa la espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma » 431

Oratori:

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione* 435, 438

DE CUPIS, *presidente dell'Ufficio centrale* 436, 438

DEL GIUDICE 431, 437, 438

MARIOTTI. 438

RAVA 433

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e le belle arti*. 436

(Approvazione di un ordine del giorno) 438

Interpellanze (Annuncio di) 451

Interrogazioni (Annuncio di) 451

(Svolgimento di):

« Del senatore Cencelli relativa alla legislazione agraria e specialmente alle proposte di legge sul latifondo e sugli usi civici » 422

Oratori:

CENCELLI. 422

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura* 422

« Del senatore Cencelli circa la trasformazione dei villaggi di capanne dell'Agro romano in borgate rurali » 423

Oratori:

CENCELLI. 423

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura* 423

« Del senatore Cannavina circa il conferimento della polizza di assicurazione per i combattenti » 426

Oratori:

CANNAVINA 426

ROSSINI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra* 425

Relazioni (Presentazione di). 428, 446, 447

Relazione della Commissione per i decreti Reali registrati con riserva (Discussione della):

«Sul decreto Reale 9 giugno 1921 che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, circa l'obbligatorietà della conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi dalle provincie, dai comuni, dalle società per azioni e da qualsiasi altro ente» pag. 439

Oratori:

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. 443

BETTONI 440

DE CUPIS, *relatore* 441, 444, 445

FERRERO DI CAMBIANO 445

FRASCARA. 439

SUPINO. 439, 443

TORRIGIANI LUIGI 445

(Approvazione di un ordine del giorno) . 445, 446

Ringraziamenti del Presidente della Camera . 427

Sull'ordine del giorno:

Oratori:

PRESIDENTE 452

BORSARELLI 452

DE NAVA, *ministro del tesoro* 452

FERRARIS CARLO 451

MARIOTTI. 452

TAMASSIA. 452

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 428

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, per la ricostituzione delle terre liberate e i sottosegretari di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per le antichità e belle arti e per l'agricoltura.

SILI, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione del senatore Cencelli al ministro di agricoltura: « Per conoscere i suoi propositi circa la legislazione agraria e specialmente sulle proposte di legge sul latifondo e sugli usi civici ».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato all'agricoltura.

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Decaduto, per la chiusura della XXV legislatura, il progetto Falcioni, 11 maggio 1920 n. 520, portante « Provvedimenti per la tra-

sformazione del latifondo e per la concessione di terre ai contadini » il precedente gabinetto presentò alla Camera dei deputati, nella seduta del 23 Giugno 1921, un nuovo progetto che porta il n. 742, intitolato « Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna », che è stato già sottoposto alla Commissione di economia nazionale ed al quale il presente Gabinetto si riserva eventualmente di apportare le modificazioni che credesse opportune.

Il Ministero ha già approntato un disegno di legge per gli usi civici ed i domini collettivi e si riserva di presentarlo quanto prima all'approvazione del Parlamento.

Intanto è anche allo studio uno schema di regolamento generale sul funzionamento dei domini collettivi che fra breve sarà sottoposto all'esame della speciale Commissione presieduta dallo stesso interrogante onorevole senatore Cencelli.

CENCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI. Ho presentato questa interrogazione perchè, quando il nuovo Ministero svolse il suo programma, di queste questioni che si riferiscono all'agricoltura e specialmente al latifondo e agli usi civici, che hanno un lato politico, non si fece cenno; quindi credo che non sia stato inutile provocare la risposta, che mi ha fatta il sottosegretario di Stato. Io spero che le promesse che egli ha fatte a nome del suo ministro saranno attuate. Naturalmente, adesso non è il caso di entrare in dettagli in questa questione, perchè importerebbe una discussione molto lunga. La materia dei domini collettivi è ormai in gran parte sorpassata dai decreti-legge relativi all'occupazione delle terre ed alla loro concessione alle cooperative; ma rimane tutta l'altra parte importantissima che si riferisce all'affrancazione degli usi civici, e che è rimasta sospesa in seguito ad una legge che limita le affrancazioni ai casi, nei quali sia intervenuto il consenso delle parti ed il corrispettivo sia dato in natura. È necessario riprendere in esame e discutere il progetto di legge, già preparato da una Commissione presieduta dall'onorevole Mortara, e risolvere l'annosa questione; come anche è bene che siano portati a discutersi in Parlamento i decreti-legge relativi alle occupazioni ed alle concessioni delle terre alle cooperative. Spero che questa ma-

teria sarà curata dal Ministero e che il Parlamento presto sarà chiamato a disciplinarla definitivamente.

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. A maggior chiarimento dell'onorevole interrogante devo dire che ci sono state delle pressioni al Ministero perchè venisse prima discusso il progetto per il latifondo siciliano, ma il ministro ha insistito perchè non vi fosse che una discussione sopra un unico progetto di legge, che investa tutto il problema del latifondo, nelle regioni interessate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Cencelli al ministro dell'agricoltura: « Per conoscere quali siano i motivi che ritardano la trasformazione dei villaggi di capanne dell'Agro Romano in borgate rurali a norma del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 408, promosso dal ministro Riccio ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Questa è una questione ancora più complessa, perchè sono tali e tanti i coefficienti che bisogna coordinarli, per avere un concetto chiaro delle difficoltà da superare.

Il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 408 incontrò, all'atto della esecuzione, due ordini di difficoltà, l'uno d'indole pratica, l'altro d'indole politico-giuridica:

a) anzitutto la costruzione delle borgate nelle località di S. Cesareo, Colle di Fuori e Mezzaselva, in luogo degli attuali villaggi di capanne, avrebbe bensì dovuto effettuarsi a cura dell'amministrazione, ma mediante la concessione di mutuo di favore alle tre associazioni cooperative da costituirsi tra i capi di famiglia residenti in ciascuna delle località stesse.

Senonchè, eseguiti i calcoli necessari, si dovette convenire che l'importo della costruzione e del terreno occorrente anche a cagione dell'elevato prezzo dei materiali, avrebbe gravato sulle singole famiglie, le quali, si noti, ora non sopportano alcuna spesa per i loro tuguri di una quota di ammortamento assolutamente insostenibile.

b) Tuttavia il Ministero, come è già noto

all'onorevole interrogante, si propose volenterosamente di superare tale difficoltà, che di per sé rendeva impossibile l'esecuzione del decreto 27 febbraio 1919, cercando di assicurare a ciascuna famiglia, oltre la casa, una quota di terreno, il cui rendimento sarebbe servito al sostentamento della famiglia ed al pagamento della quota di ammortamento per l'abitazione.

Si pensò infatti di fare attribuire i latifondi, su cui esistono i villaggi di capanne, all'Opera nazionale dei combattenti, la quale avrebbe poscia provveduto all'assegnazione della terra alle tre cooperative.

L'Opera infatti si è attribuita la tenuta di S. Cesareo, alla quale vennero anche estese le leggi di bonifica dell'Agro romano; ma neppure tale espediente ha sortito effetti concreti, perchè sulla tenuta vanta diritti di uso civico di semina la popolazione di Zagarolo, e l'esecuzione coattiva di qualunque piano di bonifica sarebbe contrastato, anche con violenza, da parte della popolazione stessa che, tra l'altro, mal sopporta la presenza nel suo territorio della popolazione ricoverata nelle capanne ed immigrata dal comune di Capranica.

L'Opera nazionale ha dovuto pertanto arrestarsi anch'essa di fronte ad una serie così grave di difficoltà quasi insormontabili, venendo forzatamente meno agli stessi obblighi di bonifica.

Si assicura tuttavia l'interrogante che il Ministero non ha desistito dal proposito di attuare i nobilissimi scopi che guidarono l'on. Riccio nel promuovere il decreto luogotenenziale del 27 febbraio 1919, di cui trattasi.

Saranno ora avviate pratiche con l'Opera nazionale e con le Università agrarie dei tre comuni interessati nell'intanto di studiare le basi di un accordo. La base dell'accordo dovrebbe essere appunto l'impegno da parte delle tre Università agrarie di procedere esse alla costruzione delle borgate.

Allo stato delle cose il Ministero non vede che nella riuscita di tali trattative la sola possibilità di addivenire sollecitamente ad un esito soddisfacente, sia per le popolazioni locali che per gli immigrati abitatori delle capanne.

CENCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI. Un anno fa o poco più rivolsi la medesima interrogazione al Ministero di agricoltura di allora, onorevole Micheli, per sapere

appunto quale attuazione aveva avuto questo decreto-legge dell'onorevole Riccio del 27 febbraio 1919; egli rispose press'a poco nello stesso modo. È passato un anno, ma le cose stanno come stavano prima. Molti colleghi forse non sanno in che cosa consistano questi villaggi di capanne nell'agro romano, e si immagineranno che siano dei piccoli gruppi di capanne, sparse qua e là. Sono invece dei centri importantissimi, alcuni dei quali raggiungono la bellezza di circa 1000 abitanti. Le capanne poi sono disposte con un piano regolatore, hanno le loro strade ben delineate, e questa povera gente vive lì, tutto l'anno, in condizioni che si possono bene immaginare. Io e il benemerito Comitato per le scuole dei contadini nell'agro romano, abbiamo fatto, fin da tre o quattro anni a questa parte, una campagna per vedere che questi villaggi fossero trasformati in borgate rurali; e, a forza di insistere, riuscimmo ad ottenere dal ministro Riccio quel decreto di cui ho parlato.

Questo decreto dava molte facilitazioni; soprattutto, concedeva la facoltà per l'espropriazione dei terreni, su cui sono sorti questi villaggi, per poterli appunto trasformare in borgate. E a questo proposito è bene che si sappia che, sebbene i proprietari delle tenute, su cui questi villaggi sono fondati, traggano grandissimi profitti dall'opera di questi lavoratori, pure si sono sempre rifiutati di concedere ad essi questi piccoli appezzamenti di terreno. Allora si vide che non c'era altro da fare, per provvedere alla sistemazione di questa povera gente, che procedere alla espropriazione; e il decreto Riccio attribuiva al Ministero di agricoltura la trasformazione di questi villaggi in borgate.

Ma quasi subito il Ministero, e di questo non possono fargliene un elogio (non ce ne ha colpa nè lei, nè il ministro attuale, da troppo poco tempo a quel posto) ha creduto sbarazzarsi di questo incarico che gli dava la legge, affidandolo all'Opera nazionale dei combattenti.

Quest'Opera nazionale che funziona tanto male sotto ogni rapporto, anche per questo non ha corrisposto punto alle speranze che molto infondatamente il Ministero aveva concepito; si è provveduto all'espropriazione della tenuta di S. Cesario, ma dall'Opera nazionale si è continuato a sfruttarla in modo anche peggiore

di quello che non facessero gli affittuari precedenti.

La tenuta apparteneva alla casa Rospigliosi; ora è espropriata, e appartiene all'Opera nazionale; ma questa, invece di provvedere alla esecuzione della legge, dividendo questa tenuta fra i contadini che abitano in quella località, ha creduto bene di darla a pascolo coi soliti sistemi ai pecorai.

So che ci sono questioni di usi civici e che c'è ostilità da parte delle popolazioni di Zagarolo, perchè questa povera gente si possa sistemare; ma credo che queste difficoltà si possano facilmente superare.

Colla facoltà che ha l'Opera Nazionale, se avesse avuto buona volontà, il decreto-legge si sarebbe potuto eseguire benissimo; si sarebbe potuto fare la ripartizione di quella tenuta e concedere con piccolissimi canoni a quelle famiglie gli appezzamenti, su cui costruire le loro casette. Io ripeto quello che dissi l'anno scorso al Senato: questa è una delle più grandi vergogne del Governo italiano; appena 15 o 18 chilometri distante dalla capitale ci sono grossi nuclei di popolazione che vive peggio di quello che si viva nell'Africa. Quando ho dovuto scrivere di questa materia ho adottato questa frase: Io credo che all'epoca della pietra gli aborigeni del Lazio non vivessero in modo diverso da quello in cui vive adesso questa povera gente.

Faccio una nuova vivissima preghiera al Governo perchè provveda; il lasciare senza soluzione questo problema costituisce — lo ripeto — una vera vergogna per il Governo e per la civiltà italiana.

Posso aggiungere che, invece di diminuire, queste capanne vanno aumentando, perchè aumenta la popolazione, e questa gente che avrebbe la possibilità di costruire a proprie spese casette in muratura, non lo può fare perchè non ha il terreno.

A Fiumicino quest'anno sono state fatte venti nuove capanne; se continuiamo in questo modo, invece di far sparire i villaggi di capanne, come era proposito del Governo, li faremo aumentare. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole senatore Cannavina al ministro del tesoro: « Per sapere quando intenda emanare il decreto Reale di cui all'articolo 6 del Regio

decreto 7 giugno 1920, n. 738, per la concessione della polizza di assicurazione anche ai combattenti che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917, nonché del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 451 (articoli 2 e 3) con cui l'istruttoria per il conferimento della polizza è attribuita al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare ».

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

ROSSINI, *sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*. Il Senato è sempre apparso a quanti combatterono nelle trincee non solo come altissimo presidio degli ideali patriottici, ma anche come fervidissimo assertore dei diritti dei combattenti. E perciò io sono veramente grato all'onorevole senatore Cannavina che mi dà modo di chiarire davanti a questa alta Assemblea alcune questioni relative alla polizza per i combattenti. Ricorderà l'onorevole senatore Cannavina che con un primo decreto del 1918 fu concesso il diritto alla polizza a tutti i combattenti che allora erano al fronte e che vi furono dal 1° gennaio al 31 dicembre 1918. Successivamente questo diritto fu esteso ai mutilati e agli invalidi con un decreto dell'8 dicembre 1918. Più tardi con un decreto Reale del 7 giugno 1920 il diritto della polizza fu esteso a tutti i combattenti, dal 24 maggio 1915 al 1° gennaio 1918. Non fu però provveduto al relativo regolamento. Finalmente con un altro decreto del 7 aprile di quest'anno fu stabilito che il servizio per il riconoscimento del diritto alla polizza e la relativa istruttoria fosse devoluto al sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. La Commissione nominata per l'esecuzione della disposizione 7 giugno 1920 ha dovuto compiere un lavoro molto arduo, anche a causa delle numerose istanze che le sono giunte da organizzazioni di combattenti e da studiosi del problema.

Le risultanze di questo lavoro si possono dividere in due parti: una compresa nei poteri dal Parlamento delegati al Governo con l'articolo 6 del decreto Reale del 7 giugno 1920 (quello che concede la qualifica di combattente e stabilisce la procedura da seguire). Per una altra parte si eccedeva questi poteri. Non si

poteva con un semplice regolamento far luogo a quel che era l'attuazione pratica del riconoscimento di questi diritti. Con questo io intendo riferirmi all'estensione del diritto della polizza agli ufficiali pensionati, agli impiegati civili già ufficiali, alle sorelle e ai fratelli viventi a carico del militare ex-combattente ecc. Tutti questi provvedimenti avrebbero importato un onere di quaranta milioni e non si poteva con un semplice regolamento provvedervi. Per facilitare l'esecuzione della legge 7 giugno si è allora pensato di attuare immediatamente la parte che poteva essere compresa nel regolamento e predisporre per il resto un disegno di legge, che sarà presentato al Parlamento nelle prime sedute dell'autunno: esso darà modo di discutere e spero di approvare tutte le altre norme proposte dalla Commissione.

Per quello che si riferisce al sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, io assicuro il senatore Cannavina che mi occuperò con la massima diligenza perchè il servizio della consegna delle polizze e del riconoscimento del diritto possa svolgersi nel modo più celere. Ma non sarebbe stato serio il proposito di improvvisare un servizio che è ingentissimo.

Si tratta di un onere nuovo di circa due miliardi per l'Erario dello Stato; si debbono ancora distribuire un milione e settecentomila polizze. Orbene tutto ciò non si poteva fare con i mezzi ordinari posti a disposizione del sottosegretariato ed è perciò che io ho chiesto all'onorevole ministro del tesoro e ho avuto da lui e dal Presidente del Consiglio (che non dimentica mai di essere stato un combattente) il più autorevole affidamento: mi sarà concesso di non diminuire e possibilmente di migliorare il personale dipendente in modo da avere quanto è indispensabile per questo importantissimo servizio.

All'onorevole senatore Cannavina e all'altissimo Consesso dichiaro che sarà mio orgoglio contribuire a che si consacri in opere concrete l'amorosa sollecitudine del Paese per chi, nei momenti più gravi, non conobbe limiti di devozione e di sacrificio. (*Approvazioni vivissime; applausi*).

Penso che, se è grandissimo onore per me il poter parlare, in età ancor giovine, di fronte a questa nobilissima Assemblea, onore non infe-

riore a questo è l'essere stato, nei momenti più difficili della guerra, fante nelle trincee della Patria: non dimenticherò quindi i doveri della solidarietà fraterna verso coloro che mi furono compagni nelle vie più ardue e più oscure. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cannavina per dichiarare se sia soddisfatto.

CANNAVINA. Io sono assai lieto di essere venuto incontro al Governo con la mia interrogazione; ringrazio sinceramente l'onorevole sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per quanto egli è venuto affermando in ordine all'oggetto della mia interrogazione, e manifesto il mio vivo compiacimento per le nobili parole che egli ha pronunciato.

Entrando nel merito della risposta, trovo da osservare semplicemente che, concessa un anno fa la polizza di assicurazione ai combattenti in epoca anteriore al 1° gennaio 1918, l'attesa di un anno e l'essere, ancora dopo un anno, in condizioni di non poter dare la polizza di assicurazione, mi paiono cose eccessive. Non certo di ciò si potrà far carico all'attuale sottosegretario di Stato per l'assistenza militare; comunque, trattasi di ritardo che esaspera le attese e le aspirazioni dei combattenti; del che la responsabilità risale esclusivamente al Governo, poichè con l'art. 6 di quel decreto-legge fu proprio stabilito che i modi e i termini per la concessione della polizza sarebbero stati determinati per decreto Reale; il che è proprio nelle attribuzioni esclusive del Governo.

E più grave diviene il ritardo, se si consideri che con l'art. 7 dello stesso decreto sono stati inaspriti i tributi per far fronte agli oneri derivanti dal decreto-legge; e tali inasprimenti sono andati in vigore col 1° luglio 1920 e col 1° gennaio 1921. Frattanto, allo stato attuale delle cose, dopo un anno, non si sa ancora quali dei combattenti abbiano il diritto di avanzare la loro domanda, poichè si ignorano le norme e i termini. Forse cosa lodevolissima fu la nomina della Commissione, ma allo scopo di mantenere sollecitamente gl'impegni verso coloro che sacrificarono se stessi per la patria, bisognava anche eccitare l'azione di questa

Commissione, perchè al più presto esaurisse i suoi lavori.

Inoltre, da quattro mesi con decreto-legge 7 aprile 1921 è stato disposto che il servizio dall'Istituto delle Assicurazioni passi alle dipendenze del sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare. E anche qui con l'art. 3 si disse che con decreti ministeriali sarebbero state stabilite le norme relative al funzionamento del servizio e la data di entrata in vigore del decreto-legge; decreti che tuttora si attendono. In conclusione, non soltanto in questo momento s'ignorano le norme per l'attribuzione delle polizze, ma non si sa nemmeno se e come sia disciplinato materialmente il servizio presso il sottosegretariato per l'assistenza militare.

E allora ben s'intende come l'aver concesso la polizza, l'averne riconosciuto il diritto ai combattenti, ed il tenerne tuttora sospesa la pratica efficienza, abbiano creato quella situazione dell'animo dei combattenti, della quale io in questo momento mi faccio eco; situazione dolorosa, per la quale essi sono ancora in alto mare, non sapendo come e quando realizzare il loro diritto, e nemmeno a chi rivolgersi per gli opportuni chiarimenti.

Dirò anzi all'onorevole sottosegretario di Stato per l'assistenza, che tale condizione di cose, per lo meno a me, è stata fatta nota sol dopo parecchie e parecchie sollecitazioni rivolte con lettere, alle quali non si è data neppur risposta. E solo qualche mese fa ebbi finalmente assicurazioni che nulla poteva farsi, perchè non ancora emanate le norme per l'attuazione dei decreti-legge, oggetto della mia interrogazione.

Comunque, io ho piena fiducia nei sinceri propositi dell'onorevole sottosegretario di Stato e confido ch'egli troncherà ogni indugio. È necessario, è indispensabile che ogni indugio sia infine troncato perchè ai nostri fratelli, ai nostri figliuoli per cui abbiamo tanta riconoscenza, sia dimostrata tale riconoscenza non più a parole, che troppe volte si pronunciano enfaticamente, ma con la realtà dei fatti.

Ciò posto, io mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Essendo esaurito il tempo riservato allo svolgimento delle interrogazioni, proseguiamo nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Ringraziamenti del Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura di un telegramma di S. E. il Presidente della Camera, pervenuto alla Presidenza, telegramma diretto al senatore Melodia, vicepresidente, ma che riguarda il Senato.

SILI, *segretario*, legge:

« La manifestazione del Senato per la conclusione dell'accordo pel quale il nostro paese spera che cessino le lotte fratricide, mi commuove profondamente, ed è conforto e presidio dell'opera mia. Il pensiero concorde delle assemblee rappresentative conferisce al patto concluso la sanzione più alta e più solenne ed assicura che in esso è racchiusa l'aspirazione più ardente che l'Italia senta in questa difficile ora.

« Voglia ella, venerando Presidente, rendersi interprete della vivissima gratitudine verso il Senato.

Il Presidente della Camera dei deputati

DE NICOLA.

(*Vivi applausi*).

Coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente » (N. 1-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Badaloni.

BADALONI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha proceduto al coordinamento del disegno di legge sui « provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente ».

In conformità della deliberazione del Senato, l'art. 9 del disegno di legge dell'Ufficio centrale è divenuto, nel testo approvato dal Senato, l'articolo 10.

Ed il posto dell'articolo 9 è stato preso da quello che nel disegno primitivo era l'articolo 10.

Ora, poichè l'articolo 9 si richiama alle disposizioni dell'articolo 8 con le parole « articolo precedente » è evidente che, avendo l'ar-

ticolo precedente cessato di essere quello indicato dall'attuale articolo 10, la parola usata doveva essere sostituita dall'indicazione precisa dell'articolo, cui il richiamo si riferiva.

Perciò l'Ufficio centrale, nel coordinamento del disegno di legge, al primo comma dell'articolo 10, ha sostituito alla dizione « articolo precedente » la dizione « articolo 8 ».

È questa l'unica modificazione che l'Ufficio ha ritenuta necessaria al coordinamento della legge.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ho notato che i giornali politici, i quali di solito sono molto parchi nel render conto dei lavori del Senato, quando non si tratti di questioni politiche scottanti, sono stati molto larghi nel resoconto della discussione elevata, importante che ieri si è svolta intorno alla legge contro l'abuso degli stupefacenti ed hanno riferito in esteso i discorsi educativi del professor Marchiafava e del relatore Badaloni. Mentre rilevo questa circostanza con compiacimento, io sento il dovere di raccomandare ai giornalisti che siano parchi il più possibile nel dar notizie intorno al cocainismo. Purtroppo i giovani e le donne attingono da queste notizie la curiosità di provare quelle nuove sensazioni che loro si lasciano intravedere, e se i loro temperamenti sono deboli, questo è il primo passo sulla via del vizio. Io perciò ardisco pregare i giornalisti di tener presente che, in questi casi, il silenzio è d'oro. Se essi si atterranno a questa massima, certamente contribuiranno ad impedire la diffusione degli stupefacenti molto più di quello che potrà fare la nostra legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il coordinamento proposto dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè coordinato e di altri quattro disegni di legge approvati nelle precedenti sedute.

Prego, il senatore, segretario, Frascara di fare l'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Bergamini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERGAMINI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge: « Conversione in legge dei regi Decreti 25 novembre 1919 n. 2213 e 2 maggio 1920 n. 868 concernenti le opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del regno ».

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bergamini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Ameglio, Amero D'Aste, Artom.

Badaloni, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bollati, Bombig, Borsarelli, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calabria, Calisse, Campello, Campostrini, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Castiglioni, Catelliani, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chimienti, Cirmeni, Civelli, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Faelli, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Fradeletto, Francica Nava, Frascara.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Ghiglianovich, Gioppi, Giordani, Giunti, Grandi, Grassi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lagasi, Leonardi Cattolica, Libertini, Lojodice, Loria, Lucca, Lusignoli, Luzzatti.

Mango, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Massarucci, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Mortara, Mosca.

Nava, Niccolini Pietro.

Pagliano, Palummo, Paternò, Pavia, Pellerano, Perla, Persico, Piacentini, Pigorini, Pincherle, Pipitone, Placido, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Reggio, Ridola, Romanin-Jacur, Rota.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Sechi, Sili, Sinibaldi, Squitti, Supino.

Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori Peroni, Venosta, Venzi, Verga, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti:

Senatori votanti 161

Favorevoli 152

Contrari 9

Il Senato approva.

Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente:

Senatori votanti 161

Favorevoli 155

Contrari 6

Il Senato approva.

Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di interesse storico:

Senatori votanti 161

Favorevoli 147

Contrari 14

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVI — 1^a SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 AGOSTO 1921

Costituzione dell'ente autonomo: « Forze idrauliche Brenta Piave »:

Senatori votanti	161
Favorevoli	154
Contrari	7

Il Senato approva.

Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate:

Senatori votanti	161
Favorevoli	141
Contrari	20

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi » (N. 67).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi ».

Prego il senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di appello di Roma, incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il nostro decreto 28 settembre 1919, n. 1822, che sopprime il Comitato dei ricorsi

penali istituito col decreto luogotenenziale 17 giugno 1917, n. 978, e ne deferisce le attribuzioni alle Corti d'appello;

Veduto il nostro decreto 2 ottobre 1919 che nomina i componenti della sezione speciale presso la Corte d'appello di Roma istituita con l'art. 4 del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1822;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto col ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di cinque mesi fissato dall'art. 4 del Regio decreto 28 settembre 1919, n. 1822, per la decisione dei ricorsi da parte della sezione speciale istituita temporaneamente presso la Corte d'appello di Roma dal decreto medesimo che scade alla data del 1° marzo 1920, è prorogato di due mesi e il funzionamento della sezione speciale cesserà irrevocabilmente il 1° maggio 1920.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

MORTARA

FERRARIS.

V. - *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado » (N. 58).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per la avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis, di darne lettura.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo capoverso dell'articolo 31 del Codice civile è così modificato:

« Gli altri immessi nel possesso debbono riservare il terzo delle rendite nei primi dieci anni, e di seguito fino ai trenta anni il sesto ».

Art. 2.

Il capoverso dell'articolo 742 del Codice civile è così modificato:

« La successione non ha luogo tra i congiunti oltre il sesto grado ».

Art. 3.

Il capoverso dell'articolo 755 del Codice civile è così modificato:

« Gli si devolve per intero nel caso che il defunto non lasci parenti successibili ».

Art. 4.

Le eredità vacanti, che si determineranno per effetto del capoverso dell'articolo 742 del Codice civile modificato dal precedente articolo 2, saranno devolute al patrimonio dello Stato in conformità dell'art. 758 del Codice civile.

È abrogato il disposto della lettera c) articolo 9, testo unico, 30 maggio 1907, n. 376. A favore della « Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e invalidità degli operai » viene iscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze una somma annua corrispondente alla media delle somme, che negli ultimi cinque esercizi finanziari (1911-12 a 1915-16) la detta Cassa ha percepito per effetto dell'articolo 9, lettera c) del citato testo unico.

Art. 5.

Se nell'attivo delle eredità vacanti, di cui al precedente articolo, siano compresi beni immobili o titoli industriali, sarà provveduto alla loro alienazione, ed il ricavo dell'asse ereditario liquidato sarà versato al tesoro dello Stato.

Art. 6.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA

SACCHI

MEDA

CARCANO.

V. - *Il Guardasigilli*
SACCHI.

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE 1921 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 AGOSTO 1921

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, esso sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma. » (N. 12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma ».

Prego il senatore, segretario, De Novellis di darne lettura.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Articolo unico.

Il decreto-legge luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e la occupazione degli immobili, compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma, è convertito in legge.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vedute le leggi 14 luglio 1887, n. 4730, 7 luglio 1889, n. 6211, 18 dicembre 1898, n. 509, 11 luglio 1907, n. 502, 19 luglio 1914, n. 1111, e il Nostro decreto del 26 luglio 1917, n. 1258;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Su istanza del Ministero dell'istruzione pubblica, il decreto del prefetto che pronuncia la

espropriazione e autorizza la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma, può precedere la determinazione delle indennità e il deposito di esse.

Su istanza del Ministero stesso, il detto decreto può essere emanato anche prima che siano decorsi i termini di cui agli articoli 17 e 24 della legge sull'espropriazione per la pubblica utilità.

Alle indennità che saranno determinate è aggiunto l'importo degli interessi legali, a decorrere dal giorno dell'avvenuta occupazione dell'immobile.

Art. 2.

Il presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO
BERENINI.

V. Il Guardasigilli:

SACCHI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Onorevoli colleghi! Il decreto-legge dell'8 dicembre 1918 che ora si presenta per la sua conversione in legge, contiene a mio parere una stridente sproporzione fra il mezzo e il fine. Con questo decreto si vuole rendere più spedita l'espropriazione degli immobili, posti nella zona monumentale di Roma, e si giunge al punto di conculcare il principio fondamentale su cui riposa l'istituto della espropriazione.

Questo istituto è regolato da una delle nostre migliori leggi, quella del 25 giugno 1865, legge di complemento al codice civile e che sta degnamente a fianco di un'altra sapiente legge complementare contemporanea, quella cioè della

proprietà letteraria, illustrata da una magnifica relazione di Antonio Scialoja.

La nostra legge organica sulla espropriazione forzata per causa di pubblica utilità, concilia nel modo più equo l'interesse pubblico con l'interesse privato, quando bisogna pur affermare la preponderanza di quello per via dell'espropriazione.

Le sue norme non sono formalità inutili o ingombranti, come pare si dica con poca esattezza nella relazione che accompagna il decreto, ma sono invece norme che contemperano i due interessi in collisione, e, mentre da una parte non si permette che con lungaggini e pretesti si venga a intralciare la procedura di espropriazione, dall'altra si dà giusta soddisfazione al diritto dell'espropriando. Il principio fondamentale si è che la indennità per la cosa espropriata sia determinata preventivamente; ed è giusto, perchè se l'espropriazione in sostanza equivale ad una vendita forzata, non si può avere vendita senza prima fissarne il prezzo.

Anche quando manchi l'accordo delle parti sulla indennità, la perizia giudiziaria che deve determinarla procede rapidamente, senza facoltà di opposizione da parte dell'interessato, se non con giudizio separato. Fissata l'indennità e depositata nella Cassa di depositi e prestiti, il prefetto emette il decreto di espropriazione, e da questo momento l'immobile passa nella proprietà dell'espropriante.

In due soli casi eccezionali la legge permette l'occupazione prima della indennità; e sono entrambi giustificati dall'assoluta urgenza. Difatti il primo riguarda le riparazioni o demolizioni necessarie per rottura di argini o rovina di ponti; l'altro concerne la necessità della difesa militare. All'infuori di questi due casi si deve sempre seguire la norma ordinaria, anche per i monumenti nazionali e di antichità, com'è detto espressamente nella legge medesima.

Orbene, col decreto 8 dicembre 1918 si estendono le due accennate eccezioni anche alle espropriazioni richieste nella zona monumentale di Roma, senza veruna ragione di urgenza. In esso si dice che, sopra istanza del Ministero della pubblica istruzione, il prefetto è autorizzato a pronunciare la espropriazione prima della determinazione della indennità e

del deposito di essa, e tutto questo anche con abbreviazione di termini.

Ma è giustificata cotesta procedura straordinaria?

È bene tener presente la causa occasionale di questo decreto, la quale rende più evidente la mia argomentazione. Era antico desiderio del comune di Roma l'acquisto del palazzo Caffarelli sul colle capitolino, di proprietà dell'Ambasciata germanica. A tale intento si emanò il 26 giugno 1917 il decreto che comprendeva questo palazzo colle sue adiacenze nel perimetro della zona monumentale di Roma. Indi, l'anno appresso fu emanato l'altro decreto in questione che, senza far menzione del palazzo Caffarelli, estende la procedura affatto eccezionale di espropriazione a tutti gl'immobili della zona monumentale. Ora il palazzo è già espropriato da più anni, e sta ancora lì sul colle capitolino.

Voci. È già abbattuto in parte.

DEL GIUDICE Tanto meglio allora: se è in parte abbattuto, vuol dire che il decreto ha raggiunto il suo scopo, e non è necessario che adesso gli si attribuisca un effetto permanente, convertendolo in legge.

E badate, onorevoli colleghi, che con la legge ordinaria si possono effettuare senza troppa difficoltà tutte le espropriazioni che occorrono nella zona monumentale, mentre col decreto in questione si può costringere il proprietario a vedersi privato della sua casa prima che sappia quale compenso gli venga concesso, il che lo pone in condizione assai difficile per far valere i propri diritti.

Sono circa trenta anni che fu pubblicata la legge sulla passeggiata archeologica di Roma. Da quel tempo ad oggi se i lavori sono proceduti con lentezza, ciò è dovuto non già alle formalità della legge di espropriazione, ma alla scarsità dei mezzi pecuniari posti a disposizione del Ministero per tale oggetto.

Nella maggior parte dei casi, data pure l'ipotesi di una perizia giudiziaria, il procedimento ordinario non eccede la durata di pochi mesi.

Il relatore di questo progetto, l'onorevole Santucci, da quel valente giurista che egli è, ha giustificato nella sua relazione la forma stabilita dalla legge del 1865 come ispirata ad un giusto concetto di contemperanza tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ma, secondo me,

l'Ufficio centrale è stato troppo arrendevole nell'accontentarsi di un semplice ordine del giorno per frenare i possibili eccessi ai quali potrebbe dar luogo l'applicazione del decreto del 1918.

Ed ora permettetemi che io chiuda le mie brevi osservazioni con una citazione storica, che potrebbe ad alcuni parere anche una citazione rettorica, ma tuttavia la dico perchè si attaglia appuntino al mio argomento.

Un re barbarico, uno dei primi re barbarici che dominarono in Italia dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente, in una sua famosa legge, dettata qui in Roma, faceva proprio il principio del diritto romano, che nelle controversie coi privati il fisco non potesse vantare privilegi, ma dover esser trattato con parità di diritti e doveri verso l'altra parte: *Nobis ius cum privatis volumus esse commune*. Ebbene, questo principio, che Teodorico accolse nel suo editto, che attraverso il medioevo senza sostanziali alterazioni, è passato nel diritto moderno, che ha trovato una felice applicazione nella nostra legge di espropriazione, questo principio lo vediamo violato col presente decreto, il quale ormai non ha più ragione di essere, avendo già conseguito lo scopo immediato pel quale fu emanato.

RAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA. Io non aveva intenzione di parlare su questo disegno di legge, perchè si tratta della conversione in legge di un decreto-legge che ebbe esecuzione e non riguarda la recente amministrazione comunale di Roma, ma risale ad alcuni anni or sono.

Io sono nato nella città di Teodorico all'ombra della sua tomba romana; quindi traggo anche da ciò lo spunto per replicare al mio antico collega amico e maestro, senatore Del Giudice.

Mi pare che l'eminente giurista, senatore Del Giudice, si sia eccessivamente preoccupato di questo decreto, considerandolo come una ferita cruda alla legge per l'espropriazione del 1865, legge che, egli giustamente dichiara sia una delle buonissime leggi italiane; ed in questo sono d'accordo, perchè tale legge ha resistito felicemente alla pratica.

DE CUPIS. Senza l'ingombro di un regolamento!

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Però c'è qualche eccezione.

RAVA. Sì, senza regolamento... e con qualche eccezione.

Infatti, a questa legge si è qualche volta dovuto derogare per i piani regolatori della città, soprattutto con la legge di Napoli, con quella di Roma e con quella di Torino. Questa legge ha avuto vari progetti di modifica, in quelle parti che si sono dimostrate difettose. Ad ogni modo però, questo sarebbe discorso che si riferisce alla riforma della legge fondamentale del 1865. Non è questo il tema dell'ora presente. Veniamo al disegno di legge, che vuol convertire in legge un decreto luogotenenziale che ha una portata molto più semplice e limitata. Si tratta della espropriazione di una zona in Roma di importanza storica, eccezionale; di un luogo che dobbiamo noi stessi rispettare, sotto gli occhi di tutto il mondo; questo è inteso subito da tutti voi, perchè si tratta del cuore di Roma, del Campidoglio, di « glorie splendide » dove si è svolta tutta la meravigliosa civiltà latina. Come nacque? Si trattava di stabilire - e a me sembra di vedere qui anche l'ombra del ministro del tesoro di allora - si trattava di stabilire che si possa in caso di urgenza procedere all'espropriazione senza prima aver versato il denaro dell'indennità, o quello che è stabilito con le solite garanzie e con piena tutela del diritto privato. Su questo non è questione, nè si modifica nulla della legge: semplicemente si procede all'espropriazione, e poi dopo al pagamento.

E ora al caso concreto; quali ragioni hanno provocato la emanazione di questo decreto? Tutti ricordano che durante la lunga guerra che doveva compiere le aspirazioni italiane, un vero movimento sorse in tutta l'Italia per assicurare alla capitale d'Italia, alla civiltà latina e all'Italia tutta, insomma, il possesso del Campidoglio. Nel Campidoglio - diciamolo chiaro - vi erano due sovranità, mentre sul Campidoglio non vi può essere che una sola sovranità, e questa deve essere l'Italia. Ne avevamo due, invece. È bene ricordare - i fatti forse li ho precisi nel loro sviluppo cronologico, chè non sapevo si parlasse di ciò e tanti di voi li fanno forse meglio di me - che il comune di Roma, fin dal tempo del governo pontificio, questo modesto comune che pure viveva della

grande tradizione latina, - il sindaco si chiamava per tradizione ancora « il senatore di Roma » - ha sempre insistito perchè il vicino palazzo Caffarelli col suo giardino che guarda sull'urbe, fosse congiunto al palazzo del Campidoglio, perchè formava la sede della civiltà classica latina, essendo ivi il tempio di Giove massimo, e le stesse mura che la repubblica romana aveva costruito per il « *Tabularium* » dove conservava le sue leggi.

E aveva sempre vantato un suo diritto di riscatto o di acquisto del palazzo Caffarelli, lassù costruito nel 1500 sull'area del tempio di Giove. E nel 1854 iniziò una causa. Dopo il 1870, uomini eminenti italiani, come il Sella, per esempio, sentirono la romanità e si adoperarono per ottenere il Palatino, che allora era dell'Imperatore dei Francesi e seppero svolgere abilità diplomatica di amicizia e di rapporti ufficiali per ottenere il Palatino. Chi ha letto la vita del gentiluomo milanese Arese, così amico di Napoleone III, avrà visto come l'Arese desse tutta l'opera sua per far restituire a Roma il Palatino. Uguali pratiche si svolgevano anche per il Campidoglio: il Comune non poteva avere il palazzo Caffarelli, venduto nel 1829 dalla famiglia romana dei Caffarelli alla Prussia e poi da questa passato all'Impero Germanico, che vi pose la sede dell'ambasciata e ostentò un certo dominio sul Campidoglio, specie con Guglielmo imperatore di Germania. Dopo il 1880, mentre il Municipio insisteva per voler tutto il Campidoglio, accadde che, per le necessità dell'alleanza, per influenze venute dalla vita politica, per preghiere del Ministero degli esteri, il Municipio di Roma fu spinto a rinunciare alla causa iniziata da 40 anni e a quei suoi diritti di riscatto e di prelazione che esistevano nella tradizione storica, perchè diventasse proprietario di tutto il palazzo; di modo che si ebbe una specie di rinuncia forzata del Municipio di Roma. Il Sindaco del 1895 accettò. Al Consiglio comunale però ci fu chi protestò amaramente anche allora. Durante le vicende della nostra guerra si estese la zona archeologica tutelata dalla legge del 1904 anche al Campidoglio. Non era incluso! Dopo la mirabile vittoria dei nostri soldati, si pensò che veramente sul Campidoglio una sovranità sola dovesse esservi; bisognava espropriare il palazzo compreso nella zona archeologica e, per

farlo nella forma legale, fu incluso nella zona monumentale di Roma.

È veramente strano, e ne prendo anche io la mia colpa come ministro dell'istruzione in quei tempi, è strano che in dodici, se ben ricordo, leggi relative alla zona archeologica, il Campidoglio non fosse stato prima incluso nella zona monumentale di Roma; ma, fu risposto, esso è tale un monumento di gloria e di ricordi, che nessuno poteva pensare che esso non ne fosse il caposaldo. Ad ogni modo, un primo decreto ha ammesso il colle capitolino (Palazzo Venezia, Piazza Montanara), nella zona monumentale, e poi è venuto un secondo decreto, questo circa l'espropriazione, punto fondamentale.

Le modalità saranno suscettive di critiche, ma che il decreto sia da approvarsi da un punto di vista speciale, è intuitivo.

Era necessario di avere subito il palazzo, di essere sicuri di tenerlo e poi liquidare la questione del prezzo.

La guerra era vinta dai nostri valorosi soldati. E lo possiamo e lo dobbiamo dire ora, anche il prezzo da pagarsi poteva entrare nel campo delle compensazioni che ci dovevano venire per la vittoria ottenuta. Non vi era nessun obbligo che pagassimo in anticipo un palazzo storico di Roma, quando dovevamo avere in compenso somme notevoli e maggiori per i gravi danni subiti dalla guerra. Ora, che si sia offeso il diritto privato io non lo vedo. In tutte le espropriazioni fatte a Roma per la zona archeologica che io diressi come ministro, nessuno ha certo potuto lamentarsi, perchè lo Stato ha proceduto sempre dignitosamente, legalmente e signorilmente.

Si tratta di una presa di possesso urgente, sollecita, e di un successivo indugio nel far la stima e nel pagamento del prezzo. Qui non è detto che il prezzo debba essere ridotto o strozzato o diminuito; le perizie avranno come di regola, stabilito il prezzo, e questo si pagherà dopo, e lo Stato, il debitore, è sicuro. Il fatto si applica per il Campidoglio, e non si applica in altri casi. La zona archeologica, anche così estesa come fu nel 1917, non ha altri edifici classici notevoli da espropriare. Ci sono case della Rinascenza, non ricordi romani.

Il Senato approvi il decreto luogotenenziale, e in questo modo adempierà alla funzione di tu-

tore della equità e del diritto, tutore sagace, che riconosce le necessità della vita pubblica.

Ricordo un altro fatto: dopo l'abbandono della causa tra comune e Germania, iniziata nel 1854, la Germania prepotentemente chiuse un passaggio pubblico e impedì di veder il giardino; fu violazione di diritto.

Risposto così come per fatto personale all'onorevole Del Giudice, che spero non vorrà insistere, debbo rivolgere due preghiere all'illustre ministro Corbino: la prima è questa: metà del palazzo Caffarelli è stata già abbattuta e ora lassù si ha tale un monte di macerie che ingombra il grande e bel giardino, che è come un' oasi verde in quel luogo sano e meraviglioso di Roma. Prego adunque l'onorevole ministro di fare sgombrare quelle macerie, perchè ad ogni pioggia torrenziale si forma una valanga che scende giù per la via delle tre Pile; e lo prego poi di far continuare quell'opera che ha messo a nudo le mura dell'epoca repubblicana, che sono la continuazione di quelle che si vedono nel palazzo del Campidoglio. La preghiera conclusiva poi è questa: con l'onorevole Croce ministro dell'istruzione pubblica io - eletto anche con mia sorpresa Sindaco di Roma - avevo fatto trattative per una permuta sul Campidoglio; non può esserci dissi che una sola sovranità: e non ci possono essere, aggiunti, due padroni, perchè non sarebbe bello che come vicini litigassero proprio sul Campidoglio. C'è il Municipio, la Torre capitolina, l'antico Tabulario, la vecchia carcere, tutti monumenti che nella scorsa primavera, come Sindaco, ho fatto restaurare e riaprire al pubblico: il Ministero della pubblica istruzione ha bisogno di aree che sono in mano al Municipio, specialmente a Valle Giulia per il palazzo delle Belle Arti: sono stati intavolati buoni accordi perchè quello ceda l'area strettamente necessaria ai bisogni del Ministero della pubblica istruzione, e questo ceda l'area ch'è attaccata al palazzo Capitolino e che forma con esso un'anima sola, una sola unità storica.

Spero che l'onorevole ministro Corbino vorrà continuare queste trattative e concluderle. Allora Roma e il Governo italiano avranno compiuto un'opera buona e degna, ridando a questo luogo solenne per la storia del mondo la sua unità organica, aprendo il giardino che guarda sull'Urbe, al popolo romano e restituendo alla luce del sole quelle mura solenni che Roma

aveva stabilite per custodire le leggi, simbolo della sua forza e del suo civile pensiero. (*Applausi*).

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*.
Sono spiacente che dopo aver fatto il penalista ieri debba oggi fare il civilista; se è presente l'onorevole Scialoja, lo prego di chiudersi le orecchie.

Le osservazioni del senatore Del Giudice circa la bontà intrinseca della legge del 1865 non possono non essere accettate da tutto il Senato; essa è veramente una legge monumentale che ha reso grandissimi servigi; e che non ha dato luogo ad inconvenienti, perchè ha avuto qualche valvola di sicurezza. Difatti in molti casi si è dovuto fare eccezione alle disposizioni della legge, e le eccezioni sono state sempre riputate lodevoli. Cito per esempio quello che è avvenuto durante la guerra nei riguardi dei lavori per le miniere di combustibili, e quello ch'è avvenuto per la legislazione delle acque. In quest'ultimo caso la deroga dal provvedimento stabilito dalla legge del 1865 è accompagnata da particolari cautele, per esempio la compilazione dello stato di consistenza dei beni stessi prima della immissione in possesso.

Ma non dobbiamo meravigliarci se, in un caso di grande importanza, ciò che lo Stato ha consentito di fare ai privati abbia consentito a se stesso, tanto più che non poteva esservi dubbio nè su l'equa determinazione della indennità che viene riservata alle normali procedure di legge, nè sull'effettiva disponibilità della indennità stessa, perchè il debitore era lo Stato italiano. Resta a stabilire se c'era la ragione di urgenza. Effettivamente in altri casi, in cui si fece eccezione alla legge del 1865, è specificato che questa ragione di urgenza debba concorrere; qui non se ne parla, ma tutto lo spirito che anima il decreto rende evidente che quella ragione d'urgenza esisteva. D'altra parte nota giustamente la Commissione che il sistema non debba essere esteso senza gravi ragioni. E la relazione dell'onorevole Santucci termina con questo ordine del giorno.

« Il Senato, persuaso che il Regio Governo come fece nel caso particolare che diede occasione alla emanazione del Regio decreto 8 dicem-

bre 1918 anche in futuro farà uso delle facoltà ivi contenute in deroga alle norme della legge 25 giugno 1865, solo quando particolari motivi di urgenza o di altra natura ne giustifichino l'applicazione, approva il disegno di legge e passa all'ordine del giorno ».

Io dichiaro di accettare quest'ordine del giorno che mette completamente in pace l'animo di tutti.

Per le altre questioni, essendo intervenuto il sottosegretario delle belle arti al quale io ho deferito pienamente in tutte queste materie per le quali ha così alta competenza, lo prego di rispondere alle osservazioni dell'onorevole Rava.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI, *sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti*. Io non ho avuto il piacere di sentire le osservazioni del senatore Del Giudice e ho sentito soltanto la fine delle osservazioni del senatore Rava.

Credo che queste ultime tendessero a placare le prime. Io farò una modestissima osservazione, tutta di ragion pratica. Per chi conosca come sia stata delimitata la zona archeologica di Roma, non è una novità il fatto che in realtà i casi ancora soggetti all'applicazione di questo decreto, di cui oggi il Senato discute la conversione in legge, sono assai limitati. Quindi da questo lato l'apprensione dell'alto Consesso potrebbe placarsi, nel senso che tutti dovrebbero convincersi che l'applicazione di questo decreto sarà ormai limitata a ben pochi casi. Io non voglio improvvisare, ma bisognerebbe inventarli i luoghi e gli edifici che ancora sono da espropriare.

Ad ogni modo, poteva occorrere, per completare quel piano grandioso ideato da Guido Baccelli, qualche altro caso, ed in questa circostanza appunto sta la ragion di essere del decreto, che provvede più per il passato che per il futuro e che metterebbe nel nulla il passato se non fosse convertito in legge.

Ma non basta. Come diceva col suo acume, che non ha bisogno della particolarità tecnica per acuirsi anche in questo argomento, l'onorevole ministro della pubblica istruzione, il Senato ha già pensato a raccomandare la discrezione nell'applicazione di questo decreto, ha

cioè raccomandato al Governo che non si applichi questa eccezione di nient'altro che dell'uso di norme particolari più spedite nell'applicazione comune della legge del 1865, se non in casi di giustificata urgenza.

Data la limitatezza dei casi pratici a cui può esser conferita l'applicazione della legge, e data la raccomandazione che il Governo ha accettato come proposta dall'Ufficio centrale, io credo che l'animo del senatore Del Giudice possa mettersi in pace ed il Senato possa senz'altro approvare la conversione in legge del decreto già eseguito nella sua più importante ragione.

DE CUPIS, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *presidente dell'Ufficio centrale*. Sento il dovere di pronunziare una parola di ringraziamento verso l'onorevole senatore Rava ex Sindaco di Roma, che ha lasciato così largo ricordo di sua benemerenzza, per il modo elevato col quale dal punto di vista storico ed archeologico ha illustrato la relazione dell'Ufficio centrale.

Quanto al punto di vista giuridico, comincio dal rendere la dovuta giustizia all'osservazione fatta dall'onorevole senatore Del Giudice.

L'onorevole senatore Del Giudice, come sempre, si è ispirato ad alte considerazioni di diritto. Giustissime considerazioni, che non erano sfuggite all'Ufficio centrale, che ne ha fatta anzi espressa menzione. L'Ufficio centrale dice nella sua relazione: « Però il vostro Ufficio centrale non può senza qualche riserva associarsi a talune delle considerazioni che si leggono nella relazione ministeriale, e cioè che le formalità e termini di procedura prescritti dalla legge 25 giugno 1865 costituiscano quasi una anomalia pel caso di espropriazione da parte dello Stato; mentre in linea di massima generale, anche quando lo Stato sia espropriante, il procedimento della legge 25 giugno 1865 rappresenta una garanzia del diritto di proprietà, che non si crede opportuno pregiudicare anche in omaggio alla guarentigia costituzionale scolpita nell'articolo 29 dello Statuto del Regno ».

Certo, se si dovesse partire dal concetto che si legge nella relazione ministeriale, che cioè quella garanzia di preventivo deposito della indennità non si dovesse osservare tutte le

volte che l'espropriante è lo Stato, non potrebbe non riconoscersi una profonda deviazione dal principio informatore della legge 25 giugno 1865.

Ma non si tratta di ciò. L'Ufficio centrale ha riconosciuto che il concetto della relazione ministeriale non si sarebbe potuto accettare; ma guardando direttamente al caso, ha creduto di ravvisare in esso una legittima ragione di eccezione. Ed è il caso di dire che *exceptio firmat regulam in contrarium*. Non bisogna ritenere che una eccezione qualsiasi al principio consacrato nella legge 25 giugno 1865, del preventivo deposito della indennità, porti di per sé violazione al principio fondamentale della legge, che prima di essere consacrato nella legge speciale fu solennemente scritto nel codice civile.

All'onorevole Del Giudice non fa bisogno di rammentare, poichè già egli lo ha rammentato che nella stessa legge del 25 giugno 1865 ci sono gli articoli 72 e 73 che costituiscono casi eccezionali. D'accordo con lui che quelli sono casi ben diversi da quello contemplato nel presente disegno di legge. Ma, lo stesso fatto che nella legge del 25 giugno 1865 si contemplano dei casi di eccezione, conferma questo pensiero che dei casi eccezionali ci possano essere.

Quanto a quello che è stato affermato dall'onorevole Del Giudice, che in sostanza per stabilire l'indennità da corrisondersi all'espropriato non occorrerebbe maggior tempo di due o tre mesi, mi permetto di dirgli che in verità non è così: io disgraziatamente ho fatto in quella materia una pratica come ben pochi altri, perchè ho condotto una quantità di cause di espropriazione per conto dello Stato. E posso dirle, onorevole Del Giudice, che occorrono alcune volte degli anni per stabilire l'indennità che si deve all'espropriato; e per conseguenza se si danno dei casi in cui veramente occorra di procedere all'occupazione immediata, siccome d'altra parte è certo che c'è una grandissima garanzia per parte del soggetto espropriante, che è lo Stato, pur senza ammettere il principio generale della relazione ministeriale, possiamo avere l'animo tranquillo nello stabilire che in determinate circostanze in cui si richieda veramente l'urgenza dell'occupazione si possa procedere alla espropriazione senza che prima sia depositata l'indennità.

E questo pensiero dell'Ufficio centrale è stato

precisamente espresso in quell'ordine del giorno che l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha avuto cura di leggere: « Il Senato, persuaso che il Regio Governo, come fece nel caso particolare, ed in occasione della emanazione del decreto 8 dicembre 1918, anche in futuro farà uso della facoltà ivi contenuta in deroga alla legge del 1865, ecc., ... solo quando particolari motivi di urgenza o di altra natura ne giustifichino l'applicazione, approva il disegno di legge ».

E che possano esservi altri motivi di eccezione, oltre a quelli della legge del 1865, è cosa manifesta. La legge del 1865 contemplava soltanto i casi che meglio potevano allora prevedersi; ma, con l'incessante movimento della vita civile, col moltiplicarsi dei bisogni pubblici, possono darsi benissimo altri casi di vera urgenza che costringano il Governo a promuovere provvedimenti particolari, come quelli su i quali si chiede l'approvazione del Senato.

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Mi permetta il Senato di chiarire meglio il mio concetto. Riconosco che per la espropriazione del palazzo Caffarelli, vi era un complesso di peculiari condizioni e di circostanze eccezionali, che giustificavano il provvedimento eccezionale. Ma quello che non posso ammettere è questo: che ora si voglia dare al decreto colla conversione in legge, una portata permanente e generale.

L'ordine del giorno dell'Ufficio centrale non basta: esso non ha carattere obbligatorio; è una forma, dirò così, qualificata di raccomandazione. Finchè al posto di ministro vi è l'onor. Corbino e finchè al posto di sottosegretario per le belle arti vi è l'onorevole Rosadi, si può essere sicuri che non si esagererà nell'applicazione di questo decreto. Ma, purtroppo, la vita ministeriale è assai breve: domani con un altro Ministero può darsi che si trovi modo di applicare il decreto all'infuori del caso di vera urgenza, tanto più che dell'urgenza stranamente, come fu avvertito dallo stesso ministro, non si fa menzione nel detto decreto. Ecco perchè io non credo che siffatto decreto debba convertirsi in legge.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *dell'Ufficio centrale*. Dirò, anche a nome de' miei colleghi dell'Ufficio centrale, brevissime parole per rispondere all'onorevole senatore Del Giudice. Se davvero noi oggi non convertissimo in legge questo decreto, questo saggio e benefico decreto, così insistentemente invocato ed atteso da quanti amano ed ammirano i grandi ricordi di Roma, che cosa avverrebbe? Dovremmo restituire il palazzo Caffarelli alla Germania; e questa è tale soluzione che non credo sia desiderata da alcun italiano, e, meno che da ogni altro, dallo stesso onorevole Del Giudice, che sente così altamente le glorie di Roma e d'Italia.

Del resto, guardiamo serenamente che cosa è questo palazzo Caffarelli, nel quale non sorride alcuna gloria dell'arte italiana; che cosa è questa proprietà degli stranieri sul Campidoglio.

Con questo decreto l'Italia ha voluto, ed ha fortunatamente potuto cancellare un triste episodio della nostra storia.

Teodorico, quel re che l'onorevole Del Giudice ha chiamato barbaro ed era, invece, il re più civile che sia mai venuto a Roma dal Nord, Teodorico, col suo famoso Editto, tendeva soprattutto a difendere i monumenti di Roma contro tutti coloro che li avevano deturpati ed invasi. Venne poi pur troppo un altro re, che ebbe fama di civile e fu, invece, per Roma, veramente barbaro: Carlo V di Asburgo; il quale, entrato in Roma nel 1536 e servito molto cortesemente, durante la sua dimora nell'Urbe, dal paggio Ascanio Caffarelli, donò a lui ciò che non era suo, cioè la sommità del Campidoglio, che fino allora, attraverso i secoli, era sempre stata considerata proprietà del popolo romano, e proprietà sacra per gli avanzi del tempio di Giove Capitolino.

Protestò invano il Comune; i Caffarelli eressero, nel secolo XVI, sull'area del maggior tempio di Roma antica, il loro palazzo; e poi, nel secolo XIX, lo hanno venduto alla Germania. In quel palazzo, che celava tanta gloria di Roma, nel 1899 Guglielmo II fece dipingere da artisti tedeschi il trionfo della Germania. Oggi l'Italia vittoriosa ha creduto che Roma dovesse riacquistare il suo possesso più sacro, quello del colle Capitolino; ed a ciò tende, appunto, questo decreto, che ha reso finalmente giustizia a Roma.

Se voi, signori senatori, non voterete la conversione del provvido decreto in legge, l'opera saggia del Governo sarà distrutta; e il palazzo Caffarelli, che ancora pur troppo è per gran parte in piedi, tornerà alla Germania, infausto simbolo di dominazione straniera su ciò che Roma e Italia hanno di più caro, di più sacro. (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Perché non si abbia alcun dubbio circa la efficacia, fino a questo giorno del decreto in questione, io proporrei un articolo aggiuntivo in questi termini: « Il presente decreto cesserà di aver vigore nel giorno stesso in cui sarà convertito in legge ».

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO, *ministro della pubblica istruzione*. Il Governo dichiara di non potere accettare l'emendamento Del Giudice.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. La Commissione non può accettare la proposta Del Giudice, perchè essa trova condanna nella formula stessa, con la quale viene presentato questo decreto al Senato. La formula è: Conversione in legge del decreto luogotenenziale, ecc. Questo decreto viene dunque presentato per la conversione in legge; e si capisce che, convertito in legge, il decreto luogotenenziale ha effetto di legge *ex tunc*. Perciò la Commissione non accetta la proposta Del Giudice.

DEL GIUDICE. La ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il seguente ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, persuaso che il Regio governo come fece nel caso particolare che diede occasione alla emanazione del Regio decreto 8 dicembre 1918 anche in futuro farà uso delle facoltà ivi contenute in deroga alle norme della legge 25 giugno 1865, solo quando particolari motivi di urgenza o di altra natura ne giustifichino l'applicazione, approva il disegno di legge e passa all'ordine del giorno ».

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico,

questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Relazione della Commissione per i decreti registrati con riserva (N. XIX documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della commissione per i decreti registrati con riserva »:

Decreto reale 9 giugno 1921 che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 settembre 1920, n. 1297, circa l'obbligatorietà della conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi dalle provincie, dai comuni, dalle società per azioni e da qualsiasi altro ente (Doc. XIX-A).

PRESIDENTE. Le conclusioni della Commissione sono le seguenti: « La Commissione è di parere che giustamente sia stata rifiutata la registrazione ordinaria della Corte dei conti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Supino.

SUPINO. Onorevoli colleghi, mi associo completamente al parere espresso dall'Ufficio centrale per mezzo dell'illustre suo relatore, in quanto ritiene legittimo il rifiuto della Corte dei conti di registrare il decreto che approva il regolamento per la nominatività dei titoli emessi dalle provincie, dai comuni, dalle società ed altri enti. Credo però opportuno, anzi doveroso, richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro d'industria e commercio sulle condizioni in cui, pubblicato il regolamento stesso, vengono a trovarsi il commercio e la circolazione dei titoli, nonché in modo particolare i possessori di titoli nominativi. L'articolo primo del regolamento dice precisamente così: « Ogni emissione di titoli al portatore dopo la pubblicazione del presente regolamento è nulla e di nessun effetto ». Ora, in base a questo articolo primo del regolamento, gli enti emittenti giustamente si rifiutano di tramutare i titoli nominativi in titoli al portatore.

D'altra parte, l'uso di borsa è questo: quando sono dedotti in contratto titoli di società o altri enti, tranne, s'intende, che si tratti di titoli di quelle pochissime società che hanno soltanto titoli nominativi, si devono consegnare titoli al portatore; i titoli nominativi non sono negoziabili o per lo meno sono negoziabili con

gravi difficoltà e ad un corso largamente inferiore al corso di borsa: onde avviene che i proprietari di quei titoli, i quali proprietari, sia perchè non abbiano fiducia nell'ente emittente, sia perchè abbiano bisogno di denaro, intendano disfarsi di questi titoli, si trovano nella assoluta impossibilità di effettuarne l'alienazione, o per lo meno debbono effettuarla a prezzi largamente inferiori al corso di borsa. Questo costituisce un grave ostacolo al commercio ed al credito, ed in particolare un danno gravissimo ai possessori dei titoli che hanno forma nominativa.

Io mi rivolgo quindi all'onorevole ministro dell'industria e commercio affinché voglia far cessare questa gravissima condizione di cose, sospendendo l'applicazione del regolamento 9 luglio 1921, in modo che divenga lecito agli enti, che hanno emessi titoli attualmente nominativi, trasformarli in titoli al portatore e ai proprietari ne sia quindi facile l'alienazione. Anzi, ricordando il magistrale discorso che lo stesso ministro per l'industria e per il commercio pronunciò dal suo banco di deputato quando si discuteva il progetto sulla nominatività dei titoli, oso sperare che la sospensione del regolamento non significhi rinvio del regolamento stesso ad una qualunque clinica, ma significhi bensì onorata sepoltura.

Naturalmente, io non chiedo all'onorevole ministro una assicurazione che non può dare; chiedo mi dia affidamento che, tenuto pur conto del parere emesso dall'Ufficio centrale sulla legittimità del rifiuto opposto dalla Corte dei Conti alla registrazione di quel decreto, voglia intanto sospenderne l'applicazione.

FRASCARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. È all'ordine del giorno una mia interrogazione ai ministri dell'industria e delle finanze circa la necessità di sospendere l'applicazione della legge sulla nominatività dei titoli, alla quale si deve in gran parte il perturbamento dell'economia industriale e commerciale, l'esodo del capitale nazionale e la sfiducia del capitale estero.

L'interrogazione è altrettanto breve, quanto chiara. Lo scopo che si voleva raggiungere con l'obbligo della nominatività era quello di impedire che una massa di titoli di credito sfu-

gisse alla tassazione sia per le successioni sia per l'imposta sul patrimonio.

Fin da quando il provvedimento fu proposto, sorsero gravi obiezioni non al principio in sè giustissimo che nessun cespite possa sfuggire alla tassazione, ma per considerazioni di ordine economico e per la difficoltà dell'applicazione. Fu redatto il regolamento, limitando la trasformazione ai titoli di istituti privati, e lasciando completamente da parte i titoli di Stato. Si vide che la trasformazione di questi titoli, che salgono numericamente alla cifra di oltre 15 milioni, sarebbe causa di tale lavoro burocratico, che forse renderebbe necessario aggiungere un altro Ministero ai tanti che già ci deliziano, con complicazioni e spese sproporzionate all'utile sperato.

Ciò che, pur troppo, si è dovuto constatare è l'enorme ripercussione che la sola minaccia dell'applicazione della legge ha avuto su tutto il mercato dei valori pubblici e privati. Le quotazioni precipitarono a tal segno da scuotere ogni fiducia. Il capitale è per sua natura pauroso, e quando si vede colpito esageratamente, e minacciato nella libertà di commercio e di trasmissione, cerca di nascondersi in qualunque modo, e se può emigrare in lidi più sicuri, lo fa volentieri. Malgrado le severe norme stabilite per evitare l'esodo dei capitali dall'Italia, che tanto ne scarseggia, molto denaro italiano è andato all'estero.

Una notevole parte di titoli, appena emanata la legge, fu venduta, e il denaro ricavato si convertì in valuta estera; ciò che vuol dire aumento dei cambi e svalutazione della nostra moneta, con gravissima iattura della economia nazionale.

Molti capitalisti esteri sarebbero venuti ad impiegare i loro capitali in Italia, ed avevano già fatto pratiche per interessarsi in vecchie e nuove intraprese, ma, spaventati dai vincoli eccessivi che lo Stato intendeva applicare, si ritrassero rivolgendosi ad altri paesi.

Ho creduto opportuno di esporre queste brevi considerazioni, cogliendo l'occasione dal parere della Commissione sul decreto e regolamento registrati con riserva.

Confido che questo sia il primo passo per ritornare indietro.

Rendendo inapplicabile il regolamento per le ragioni legali esposte dalla Commissione, si comincia a rimandare l'applicazione della legge.

Ma il Governo deve ponderare la questione in tutta la sua gravità e decidersi a prendere un partito più energico, cioè quello di proporre l'abrogazione della legge stessa. Io non voglio fare alcun appunto al Governo che l'ha presentata, perchè anche i due rami del Parlamento l'hanno approvata, e tutti siamo responsabili.

Ora che ci siamo persuasi di avere sbagliato, e di aver fatto opera dannosa all'economia nazionale, sarebbe colpa il perseverare. Consentito nelle considerazioni importanti fatte dalla Commissione, le quali in gran parte erano già state accennate dall'onorevole Bettoni, presidente della Commissione che avrebbe dovuto esaminare il regolamento, e credo che esso non possa essere applicato, e che questo, come ho detto, debba essere il preludio dell'abrogazione della legge.

Del resto, per la nominatività dei titoli, il Governo aveva già trovato e applicato un mezzo efficace, che, ritengo, abbia dato dei risultati molto utili, cioè quello della tassa del 15 per cento sui redditi dei titoli al portatore.

Questa tassa, non lieve, senza turbare l'economia nazionale, arreca all'erario dello Stato un notevole contributo ed assicura la conversione in nominativi di una grandissima parte dei titoli di credito d'istituti privati.

Non esagero certamente l'importanza di questo piccolo regolamento sulla nominatività dei titoli; esso non è che un elemento del grande problema finanziario ed economico dell'ora presente. Ritengo che per lo sviluppo della nostra economia, per il miglioramento del nostro credito all'interno e all'estero, occorra specialmente rafforzare l'autorità dello Stato, pacificare gli animi e fare una finanza rigida e seria. Ma quello che occorre soprattutto è avere un Governo forte, che sappia quello che vuole e che lo dimostri così nelle grandi come nelle piccole cose.

Nel prossimo periodo che deve separarci dalla ripresa dei lavori parlamentari, il Governo subirà veramente il suo esame, e mi auguro di poter constatare che esso abbia fatto opera utile al paese.

BETTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Dirò poche parole quale presidente della Commissione parlamentare, che doveva dare il parere intorno al regolamento

per l'applicazione della legge sulla nominatività dei titoli, e che era stata nominata dai due rami del Parlamento. Mi associo alle conclusioni della Commissione permanente dei decreti registrati con riserva, perchè essa non ha fatto che rendere ossequio a quello che è la verità, dicendo che il regolamento manca dei sacramenti necessari, cioè del parere della Commissione parlamentare di consulenza. E mi preme scagionare la Commissione stessa dall'accusa di negligenza, in quanto che la Commissione radunata dopo quattro mesi, da che una Commissione speciale governativa aveva studiato la delicata questione, venne convocata quando eravamo prossimi allo scioglimento della Camera dei deputati. Non avevamo concluso le nostre proposte a correggere quanto vi era di assolutamente impossibile nello schema sottoposto e che incagliava il necessario movimento della ricchezza mobiliare nazionale.

In nome dei miei colleghi, dovetti scrivere al ministro del commercio di allora (e il ministro attuale troverà negli atti questa lettera), pregandolo di volere attendere che la Camera fosse nuovamente convocata per veder nominati tre colleghi, che occorre per giudicare in materia. A questa lettera non fu risposto; poi venne, credo per equivoco, licenziato il regolamento. Scrivemmo un'altra lettera al ministro, avvertendolo della illegittimità della cosa; egli rispose in maniera alquanto strana, perchè, essendo evidentemente dalla parte del torto, affermò che alcuni interessati lo avevano pressato a pubblicare il regolamento. Ribattemmo che interessi privati non dovevano essere anteposti a quello pubblico, e credevamo perciò si dovesse attendere che la Commissione fosse completata per obbedire agli obblighi della legge. Siamo a questo punto, che il regolamento, pubblicato indebitamente per la sua forma ostruzionista, ha reso, come diceva bene l'onorevole Supino, impossibile ogni circolazione dei titoli.

È certo che, per la dignità del Parlamento, una volta che si è votata una legge, la quale stabilisce che ci debba essere una Commissione per giudicare intorno a un regolamento, questa Commissione deve essere udita. (*Bravo*).

Dato questo fatto, mi pare sia ineccepibile il dovere nostro di votare le conclusioni della Commissione. E poichè, l'amico e collega Fra-

scara ha voluto chiamarmi in causa e parlare anche del problema generale, debbo ricordare quanto durante la discussione in risposta al discorso della Corona ebbi a rispondere al Presidente del Consiglio, consentendo con l'onorevole Giolitti su di un punto fondamentale. Egli disse che la nominatività dei titoli non aveva imbarazzato il commercio mobiliare nell'America del nord, dove vi è un'applicazione completa della nominatività. Risposi che il sistema, americano è quello della girata in bianco, ed è tale da non immobilizzare la ricchezza mobiliare. Per quanto però accettabile tale sistema, non credo che sarebbe utile alla nostra economia, inquantochè, e qui c'è un maestro, l'onorevole Luzzatti...

LUZZATTI. Consento pienamente in quanto ella dice.

BETTONI. Tengo conto del suo consenso che mi conforta; noi ci troviamo in condizioni assai disagiate; abbiamo bisogno che il nostro capitale non emigri e che il capitale estero venga a noi. Senza di questo non ritorneremo alla prosperità, ma il capitale che trova condizioni peggiori non è così sciocco di rimanere in un paese, dove sia vessato, e tanto meno vi accorre quello straniero; così che saremo fra i paesi del mondo più boicottati e non potremo mettere in valore la nostra economia, se la nominatività sarà rudemente applicata. (*Vive approvazioni*).

DE CUPIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS, *relatore*. Le osservazioni fatte tanto dall'onorevole Supino, quanto dall'onorevole Frascara, sono osservazioni che cadono sul merito del provvedimento che ci sta dinanzi sull'applicabilità o meno del Decreto 9 giugno 1921.

In proposito mi permetto di fare due osservazioni. Innanzi tutto la discussione sul merito del decreto qui non può avvenire, e non è avvenuta, che ad occasione della relazione fatta dalla Commissione che si occupa dei Decreti registrati con riserva, sulla negata registrazione della Corte dei conti.

Ora, una discussione in merito che viene ad occasione di un atto particolare della Corte dei conti evidentemente non può essere una discussione così piena e larga come occorrerebbe per l'importanza del tema. Tutte le di-

scussioni che vengano per occasione di incidentale provvedimento sono più o meno coartate. In secondo luogo poi, il provvedimento che si proponeva tanto dall'onorevole Supino quanto dall'onorevole Frascara della sospensione, non riuscirebbe poi all'intento che con esso s'intenderebbe conseguire, perchè esso lascerebbe le cose nello stato giuridico e politico in cui sono. Per ottenere gli scopi che si propongono gli onorevoli Supino e Frascara bisogna avere coraggio maggiore e chiedere addirittura l'abrogazione del decreto stesso.

La Commissione che io ho l'onore di rappresentare, non può seguire i proponenti su questo terreno. Il compito della Commissione è molto modesto; ci troviamo innanzi al fatto della Corte dei conti che ha negato la registrazione ordinaria del decreto di cui si discorre. Ha fatto bene, ha fatto male la Corte dei conti a negare la registrazione ordinaria?

Dalle cose esposte dall'onorevole Bettoni si rileva già che ha fatto benissimo, e precisamente a questa conclusione viene l'Ufficio centrale. La Corte dei conti ha trovato impossibile la registrazione di questo decreto per due ragioni, una delle quali investe tutto quanto il decreto nella sua generalità, l'altro investe una particolare disposizione del decreto stesso, ma, come si vedrà or ora, anche questa seconda poi trova la sua ragione di giustificazione nella prima.

L'articolo 4 della legge 24 settembre 1920 di sponne in questi termini: « I provvedimenti intesi a rendere rapida ed economica la conversione e trascrizione dei titoli e stabilire i termini e le occorrenti sanzioni penali per l'applicazione della presente legge, sono di competenza del Governo del Re, il quale vi provvede *udita una Commissione composta di tre deputati e tre senatori nominati rispettivamente dalla Giunta generale del bilancio e dalla Commissione di finanza* ». Non può sfuggire l'importanza di questa disposizione che tende a rendere ben accorto il Governo nella pubblicazione delle norme che ad esso era stata commessa. La importanza della cosa ha suggerito al legislatore di non lasciare interamente libero il Governo nell'esecuzione del mandato ad esso affidato, ed ha voluto mettere al suo fianco una Commissione di deputati e di senatori; ed è stata tale la cura e l'impor-

tanza che il legislatore ha dato a questa Commissione, che ha prescritto anche il modo di elezione: I tre deputati saranno scelti dalla Giunta generale del bilancio e i tre senatori dalla Commissione permanente di finanza. Era questa una formalità che teneva alla sostanza dei provvedimenti, perchè precisamente al parere di questa Commissione non dico il Governo dovesse uniformarsi necessariamente, ma è certo che di questo parere non poteva fare a meno come mezzo di suo lume e di suggerimento.

La seconda osservazione fatta dalla Corte dei Conti consiste in questo, che nel regolamento è stato introdotto un caso di eccezione che nella legge non era stato contemplato.

L'articolo 1° della legge, infatti, esime dalla conversione soltanto i buoni del tesoro ed i depositi a risparmio. Nell'articolo 40 invece del Regolamento si dice: « i titoli a premio emessi prima della data di pubblicazione del presente decreto che non fruttano interessi e che non hanno un valore superiore a lire 50 sono esenti dall'obbligo della nominatività.

Si potrebbe osservare che, siccome è stato al Governo del Re tra le facoltà accordategli concessa anche quella di abrogare modificare ed integrare le disposizioni legislative vigenti, l'introduzione di questo caso di esenzione non si potrebbe al rigore dire che esorbiti, perchè questa disposizione potrebbe rientrare nel concetto della integrazione.

Ma questa seconda osservazione della Corte dei conti mette capo alla prima ragione per cui la Corte dei conti ha negato la registrazione, cioè alla mancanza del parere della Commissione, perchè, dandosi facoltà al Governo di apportare modificazioni ed integrazioni alle norme vigenti, si dice che ciò potrà farlo « nello stesso modo » con cui deve procedere per la determinazione delle stesse norme di attuazione ed applicazione, e quello « stesso modo » significa « *udita la commissione composta di tre senatori e di tre deputati* ». Di modo che questa seconda ragione per cui la Corte dei conti ha ricusato la registrazione ordinaria ritorna alla stessa ragione che informa tutto il provvedimento.

E avvertite, onorevoli senatori, che la necessità di sentire questa commissione per quanto riguarda l'abrogazione e la modificazione delle

norme vigenti, importava assai di più, richiedeva cioè forme e cautele assai maggiori e rigorose che non quelle che fossero per dettare le norme per la conversione dei titoli; perchè con questa facoltà data al Governo si veniva a fare uno strappo fortissimo ad una delle norme più fondamentali di diritto, che le leggi non si possono abrogare o integrare che per legge, dimodochè, come si vede la Corte dei conti ha avuto buona ragione per ricusare la registrazione.

A questo punto la Commissione ha dovuto fermare le sue considerazioni. Quanto poi all'applicazione da dare al decreto, questo rimane compito del Governo, perchè quando il Governo ha imposto alla Corte dei conti la registrazione con riserva egli ha assunto la responsabilità del decreto. Il Governo dice alla Corte dei conti: sta bene, alle vostre osservazioni io non mi piego, e io vi impongo la registrazione, assumendo a mio carico la responsabilità del provvedimento.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Mi associo completamente alle dotte considerazioni dell'onorevole senatore De Cupis. Debbo però fare una riserva, in quanto egli ritiene che la sospensione del regolamento non abbia nessun effetto, perchè egli ha detto che col sospendere il regolamento si ritorna al diritto comune...

DE CUPIS. Non al diritto comune!

SUPINO. ...alla legge vigente.

Io non posso concordare su questo punto col senatore De Cupis, nonostante la di lui ben nota competenza. L'articolo 1 del regolamento dice precisamente così: « Dalla data della pubblicazione del presente regolamento è vietata ogni emissione di titoli al portatore » il che significa che prima della pubblicazione del regolamento era sempre ammessa l'emissione dei titoli stessi, come del resto non era dubbio. E difatti gli istituti emittenti non si sono rifiutati, prima della pubblicazione del regolamento, di trasformare i titoli nominativi in titoli al portatore e se alcuno di essi si è rifiutato lo ha fatto illegittimamente; il rifiuto è venuto solo in seguito alla pubblicazione del regolamento, la sospensione del quale rimetterà le cose allo stato anteriore.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Onorevoli senatori, indubbiamente la questione, posta nei suoi giusti termini dall'onorevole senatore De Cupis, si presenta essenzialmente come una questione di forma. E cioè la vostra Commissione ha ritenuto che la Corte dei conti giustamente abbia rifiutata la registrazione del decreto portante il regolamento, e abbia fatto luogo soltanto alla registrazione con riserva. Ora su tale questione non credo di dover fare delle speciali dichiarazioni, perchè, in sostanza, sia che fossi, sia che io non fossi favorevole al punto di vista della Commissione, la questione che può interessare il Governo attalmente non è quella formale, ma è invece quella della applicazione del regolamento: questione come ognuno vede successiva a quella sollevata dalla Commissione e da essa legalmente dipendente.

Se sulla questione di forma, dovessi pur dire qualche cosa, direi che essa riguarda il Governo precedente, ed esprimerei la convinzione profonda che il mio illustre predecessore abbia creduto nella più assoluta buona fede di avere ottemperato agli obblighi che gli prescriveva la legge, se anche non debba eventualmente supporre ciò che indicava il senatore Bettoni, che cioè egli al riguardo sia caduto in un equivoco. Ma torno a dire: su questa questione io non ho bisogno di pronunziarmi.

Invece, non posso naturalmente non vedere che la questione di forma, nella discussione ha assunto tali proporzioni, da toccare anche la sostanza, da toccare cioè anche il problema ulteriore, il problema di ciò che il Governo dovrebbe fare, di fronte ad un decreto registrato con riserva e sul quale la Commissione ha portato il giudizio di cui si discute.

E a questo riguardo dirò che io non mi dissimulo l'importanza delle gravissime considerazioni state fatte da tutti gli oratori che hanno preso la parola sull'argomento.

L'onorevole Supino ha giustamente considerato che l'art. 1° del regolamento, in quanto contrasta la costituzione di società o comunque, per essere più esatto, proibisce l'emissione di nuovi titoli che non siano nominativi, ha indubbiamente creato una situazione molto grave

nel mercato dei titoli, non soltanto per ciò che riflette il movimento delle borse, ma, come io osservavo alcuni giorni or sono, parlando alla Camera elettiva, per taluni casi nei quali si hanno veri pregiudizi. Per esempio, tutto il credito fondiario è ora paralizzato dall'art. 1 del regolamento.

Il credito fondiario, come il Senato mi insegna, si esercita in un modo molto semplice: e cioè gli istituti di credito che lo esercitano rilasciano delle cartelle al portatore, le quali poi sono direttamente negoziate e collocate dai mutuatari sul mercato. Orbene, se queste cartelle sono rilasciate nominativamente non c'è più nessuno che le comperi. Quindi effettivamente e in una materia di tale importanza anche per la ricostruzione del paese, si crea una situazione molto grave, la quale è stata rappresentata al Governo anche da molti enti, della voce dei quali indubbiamente si deve tener conto.

Il senatore Frascara ha accennato al discredito derivato al nostro movimento economico, così all'estero, come all'interno, dall'istituto della nominatività; ha accennato alle frodi determinate da questo istituto, sia con l'esodo dei capitali, sia in altra forma; ha accennato al bisogno che l'Italia ha, specialmente in questo periodo della sua ricostruzione, di richiamare il più che sia possibile dei capitali fra noi, ed ha concluso augurando che non soltanto venga sospeso il regolamento, come domandava il senatore Supino, ma chiedendo che addirittura venga proposta la revoca della legge sulla nominatività dei titoli. Il senatore Frascara ha anche e giustamente osservato che, ad ogni modo, si dovrebbe far luogo a un accorto trattamento fiscale per coloro che preferiscono titoli al portatore; e cioè coloro che hanno i titoli al portatore dovrebbero pagare la tassa che già si pagava sulle cedole rispettive.

Pur tuttavia, e cioè nonostante queste premesse, io domando al Senato di non trattare a fondo, in questo momento, il problema che pure mi è particolarmente simpatico, come con parole assai gentili ha voluto dirmi il senatore Supino. E per verità si tratta, innanzi tutto, di un problema che il Senato conosce a fondo. In secondo luogo io debbo rimettermi alle dichiarazioni che su questo argomento già sono state fatte dal Presidente del Consiglio così avanti

alla Camera dei deputati come davanti al Senato. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato che si sarebbe tenuta presente la situazione nuova che si è creata nel mercato dei titoli in ordine e in dipendenza della nominatività, che, diciamolo pure, lo scorso anno è stata accettata anche da coloro che sostanzialmente erano contrari, per ragioni di natura politica, ma sulla quale è necessario tornare. Si è creato infatti un ambiente economico che rappresenta veramente un fatto nuovo rispetto alle condizioni economiche in cui si era l'anno scorso. L'anno scorso, in questo periodo, noi non eravamo stati toccati dalla crisi (da me però preveduta!) che poi ha avviluppato tutto il mondo e che si è abbattuta così gravemente anche sul nostro paese. Oggi, invece, siamo in una situazione difficilissima e dobbiamo guardarci attorno per fare in modo che tutte quante le energie possano esplicarsi liberamente e non debbano essere trattenute da vincoli pericolosi. (*Approvazioni*).

Non posso dunque fare altra promessa che questa: che cioè, in relazione a quanto ha dichiarato il Presidente del Consiglio, il gravissimo problema sarà riesaminato presto, e, di più, che nel riesame del problema il voto emesso dalla Commissione del Senato in ordine alla registrazione con riserva e la discussione autorevolissima, che è stata fatta oggi in questo Alto Consesso, peseranno sulle decisioni del Governo come elementi di autorità assoluta. (*Approvazioni*).

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Per quanto avessi avvertito che la discussione attuale, che è stata fatta dagli onorevoli Supino e Frascara, giungeva in un momento in cui forse non trovava la sua sede opportuna, non posso non compiacermi di quella più o meno esplicita adesione che alle osservazioni fatte dagli onorevoli Supino e Frascara è stata data dall'onorevole ministro. Aggiungere qualche cosa a me pare non sia assolutamente inutile per quanto attiene alle formalità della registrazione con riserva. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole ministro che forse non è esatto il dire che si tratta di una semplice questione di forma, se con questo non si vuole intendere altro che si tratta di una questione di pura regolarità.

Ci sono questioni di forma che hanno un valore e questioni di forma che ne hanno un altro. Ai giuristi che seggono in quest'aula non ho bisogno di rammentare che vi sono forme *ad solemnitatem* che, se vengono trascurate, l'atto è nullo. Ora, guardi, onorevole ministro, che trattandosi precisamente di forma, di tale specie, poichè non si può non riconoscere che l'osservanza di questa formalità, cioè del parere della Commissione, sia stata propriamente posta *ad solemnitatem*, si andrebbe precisamente incontro alla nullità dell'atto. Di modo che quel valore di responsabilità politica che viene dalla registrazione con riserva, nel caso verrebbe aggravato di molto, perchè si eserciterebbe sopra un atto che intrinsecamente dovrebbe ritenersi nullo. Questo mi pare che confermi ancora di più quelle savie intenzioni che sono state esposte dal Senato all'onorevole ministro. (*Approva-*
zioni).

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole ministro Belotti hanno tale importanza e tanta autorevolezza da non potersi chiudere la discussione ora avvenuta senza che ne risulti il pieno favore col quale sono state accolte dall'Alta Assemblea. Per tal modo esse avranno un'eco anche più solenne in Italia e fuori, e così crescerà anche la nostra fede nell'opera del Governo per la ricostituzione economica del paese.

Propongo quindi agli onorevoli colleghi e prego l'illustre Presidente di voler mettere a partito questa deliberazione: Il Senato prende atto con viva compiacenza delle dichiarazioni dell'onorevole ministro per l'industria e il commercio e approva le conclusioni della Commissione per i decreti registrati con riserva.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Ferrero Di Cambiano di inviare la sua proposta per iscritto.

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. La mia proposta è così chiara che non mi sembrava occorresse di scriverla. Ad ogni modo, obbedisco e la trascrivo nei termini precisi che ripeto:

« Il Senato prende atto con viva compiacenza delle dichiarazioni fatte dall'onorevole

ministro della industria e del commercio e approva le conclusioni della commissione dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti.

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Io voglio fare una osservazione di pura forma: L'onorevole Ferrero di Cambiano diceva: « Il Senato prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro approva ecc. ». Ora io osservo che dicendo così parrebbe che l'approvazione delle conclusioni della Commissione trovasse la sua condizione di accettabilità nelle dichiarazioni del ministro.

FERRERO DI CAMBIANO. No, no.

DE CUPIS. Ad ogni modo, mi pare di essere sostanzialmente d'accordo con l'onorevole Ferrero di Cambiano, in quanto ritengo che debbano essere due cose distinte il prendere atto delle dichiarazioni del Ministro e l'accettare le conclusioni della Commissione.

TORRIGIANI LUIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Ho chiesto la parola, perchè mi è parso che l'onorevole relatore abbia proposto quel che volevo proporre io: togliere cioè il gerundio e dire invece « il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro e approva, ecc. ».

FERRERO DI CAMBIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO. Io mi sono permesso di interrompere l'onorevole senatore De Cupis, nella tema che, non avendomi bene inteso, mi facesse dire quello che non ho detto. La mia proposta precisa, quale la ho fatta e l'ho ripetuta, non ha il gerundio: prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e approva le conclusioni della Commissione. Ho pur io ben compreso che le due cose dipendono per nulla l'una dall'altra.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno proposto dal senatore Ferrero di Cambiano:

« Il Senato prende atto con viva compiacenza delle dichiarazioni del ministro dell'industria e del commercio, ed approva le conclusioni della Commissione per la relazione dei decreti registrati con riserva ».

Domando al senatore De Cupis ed al ministro se accettano quest'ordine del giorno.

BELOTTI, *ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo lo accetta.

DE CUPIS. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Dallolio Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per l'esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna », e « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, numero 1551, portante la proroga del termine per l'esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dallolio Alfredo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 » (N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349 ».

Invito l'onorevole sottosegretario per l'agricoltura a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

SPADA, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 6-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale in data 23 febbraio 1919, n. 349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1919, n. 73, che chiama a far parte del Consiglio ippico, come membro di diritto, l'ispettore superiore addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero per l'agricoltura.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consiglio ippico, presso il Ministero per l'agricoltura, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge in data 26 giugno 1887 e dell'articolo 4 della legge in data 11 luglio 1904, è composto di 18 membri.

Ne fanno parte:

il Direttore generale dell'agricoltura, presidente;

l'Ispezzore generale addetto ai servizi zootecnici presso il Ministero per l'agricoltura;

il Direttore capo della divisione zootecnica presso il Ministero stesso;

due ufficiali generali o superiori provenienti dalle armi a cavallo, designati dal Ministero della Guerra, od in assenza di questi, i loro delegati;

un delegato delle Regie scuole superiori di agricoltura, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale;

un delegato delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria, scelto tra i propri professori a titolo ufficiale;

un delegato del Jockey-Club, uno della Società degli Steeple-Chases d'Italia ed uno della Unione ippica italiana;

tre allevatori di cavalli, designati da Associazioni od Enti, regolarmente costituiti, di carattere nazionale o per lo meno regionale, che specificatamente mirino all'incremento della produzione ippica;

cinque membri di nomina regia; esclusi sempre coloro che si occupano della compravendita di cavalli.

I membri del Consiglio ippico restano in carica tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno, e potranno essere rieletti. Per i primi due anni si estrarranno a sorte quelli che devono scadere.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministero per l'agricoltura saranno indicate le Associazioni od Enti che dovranno procedere alla elezione dei tre allevatori di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consiglio si riunirà una volta all'anno in sessione ordinaria. Si riunirà in sessione straordinaria, quando il Ministro per l'agricoltura lo ritenga necessario.

(Approvato).

Art. 5.

Il Consiglio ippico ha un Segretario ed un Segretario aggiunto, che saranno scelti dal Ministro per l'agricoltura, fra i Funzionari del Ministero.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Carlo Ferraris a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS CARLO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti circa l'imposta sul vino ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Ferraris Carlo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano » (N. 24).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approva-

zione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano ». (N. 24).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 24).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore e di ampliamento della città di Savigliano, costituito di un elenco delle proprietà da espropriare e di una planimetria in data 23 aprile 1915.

Un esemplare del piano, vistato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di 25 anni dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

È accordata al comune di Savigliano la facoltà di chiamare a contributo, per causa di miglioria, i proprietari dei beni confinanti e contigui alle opere contemplate nel piano per l'apertura di nuove vie, corsi e piazze ed allargamento di quelle esistenti.

Tale contributo per i proprietari confinanti consisterà nel cedere gratuitamente al comune il suolo stradale per ogni fronte di cui sia proprietario fino alla metà della via e sino ad un massimo di metri otto per i corsi e piazze, salvo indennizzo per le costruzioni che esistessero su dette porzioni di arce da cedersi, nonchè nel rimborso al comune della metà della spesa per la formazione del primo selciato.

I proprietari contigui invece saranno obbligati al contributo previsto dagli articoli 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'obbligo di cui al primo capoverso è pure fatto, per una larghezza di metri quattro, ai

proprietari latitanti per ogni fronte al corso Schiapparelli. Se il proprietario confinante non ha la proprietà del suolo stradale, dovrà rimborsarne il valore al comune, se a questo il suolo già appartiene; od il prezzo, se il comune debba fare acquisto da terzi.

(Approvato).

Art. 4.

Le aree che per avventura risultassero inedificabili o di edificabilità difficile per effetto del contributo di cui all'articolo precedente e dell'apertura delle nuove vie, dovranno, a richiesta degli interessati, essere espropriate dal comune. Il comune potrà procedere d'ufficio alle espropriazioni delle aree stesse.

(Approvato).

Art. 5.

Il comune avrà facoltà di espropriare, a mente dell'art. 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i beni compresi nel piano per una profondità massima di metri venti su ciascuna fronte, qualora i proprietari non vi abbiano edificato o riedificato, a termini del piano, entro quindici anni a partire dalla pubblicazione della presente legge per le vie già esistenti, ed entro sei anni dall'apertura delle vie per quelle di nuova costruzione.

(Approvato).

Art. 6.

Se le aree destinate nel piano alla fabbricazione appartengono a due o più proprietari ed essi non si accordano per la costruzione di un unico fabbricato occupante l'intera area o di più fabbricati separati fra loro da uno spazio libero non minore di metri otto, il comune potrà procedere all'espropriazione di quelle porzioni di terreno comprese nell'area che siano necessarie per assicurare l'esecuzione del piano regolatore.

(Approvato).

Art. 7.

Le modificazioni del piano che si rendessero necessarie nel corso della sua attuazione, fermi restando per esse l'obbligo del contributo e le altre disposizioni della presente legge, saranno approvate con Regio decreto, su proposta del

Ministero dei lavori pubblici; osservate le norme contenute nel secondo titolo capi 6 e 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della Giustizia che non possano assumere servizio » (N. 69).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della Giustizia che non possano assumere servizio.

Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visti gli articoli 4 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con Nostro decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il nostro decreto 12 ottobre 1919, numero 1902;

Ritenuta la necessità di coprire tutti i posti messi a concorso nei vari ruoli del personale centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto è autorizzato a nominare ai posti messi a concorso nei vari ruoli del personale centrale del Ministero stesso in base al Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1902, i candidati dichiarati idonei in sostituzione di quelli che, compresi nella graduatoria del concorso, non possano per qualsiasi motivo conseguire la nomina, o assumere effettivamente servizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA.

V. - *Il Guardasigilli*

MORTARA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra » (N. 44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 963, che abbrevia il periodo di pratica per l'iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra ».

Prego il senatore segretario, Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962 che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.

ALLEGATO.

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 15 luglio 1906 sull'esercizio della professione di ragioniere;

Visto il Regio decreto 9 dicembre 1906, numero 715, che approva il regolamento per la esecuzione della legge citata;

Ritenuta la necessità di abbreviare il termine stabilito dalla legge stessa per la pratica e di consentire eccezionali iscrizioni nell'albo a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e che per tale causa abbiano subito un ritardo nell'esercizio professionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per coloro, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno, il periodo della pratica richiesto dalla lettera d) dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1906, n. 327, agli effetti della iscrizione nei collegi di ragionieri è ridotto a mesi tre.

I Consigli dei collegi di ragionieri hanno facoltà di provvedere in ordine a domande di iscrizioni presentate fuori dei termini indicati nell'articolo 6 del regolamento approvato con Regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, e di apportare le conseguenti variazioni all'albo, anche fuori del periodo della ordinaria revisione an-

nuale, di cui all'articolo 10 del citato regolamento, quando la iscrizione nell'albo riguardi chi abbia prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.

I Consigli di collegi di ragionieri hanno pure facoltà di indire nel corso dell'anno, in deroga all'articolo 21 del citato regolamento, appositi esami pratici, ai quali possono essere ammessi solo coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMMASO DI SAVOIA

CELOSIMO.
FACTA.

V. — Il Guardasigilli:
FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro » (N. 47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, e reca norme per il conferimento dei posti di notaro.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Ritenuta la opportunità di stabilire a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra norme speciali per una più breve pratica notarile nonchè ai fini del conferimento dei posti di notaro:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo di pratica notarile, richiesto dall'articolo 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra almeno per un anno.

Il periodo suddetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal 1^o capoverso del n. 5 dell'articolo stesso.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo 11 della legge predetta è computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dai candidati notari in servizio militare durante la guerra, purchè questo non abbia avuto durata inferiore ad un anno.

Art. 3.

In tutti i concorsi per gli uffici di notaro si terrà conto tra gli altri elementi anche del servizio militare prestato durante la guerra e delle ricompense militari conseguite.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — FACTA.

V. - *Il Guardasigilli:*

FACTA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato à scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, onorevole Sili, di dar lettura delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

Interpellanze:

I sottoscritti interpellano gli onorevoli ministri degli esteri, dell'industria e del commercio e della pubblica istruzione per sapere se intendono persistere nel proposito di dar corso al Regio decreto 13 marzo 1921, n. 659, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno p. p., decreto che modifica i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione al concorso alle carriere dipendenti dal Ministero degli esteri in contraddizione alle norme delle leggi 21 agosto 1870, n. 5830, e 9 giugno 1907, nu-

mero 298, con danno evidente della cultura necessaria all'efficace esercizio delle funzioni consolari e diplomatiche.

Diena, Fradeletto, Tassoni, Tecchio, Catellani, Dallolio Alfredo, Tamassia, Supino, Dallolio Alberto, Bergamini, Artom, Ferraris Carlo, Del Giudice, Pincherle, Tivaroni, Rava, Valli, Bollati, Polacco, Torrigiani Luigi, Loria, Lucca, Romanin-Jacur, Di Brazzà, D'Andrea.

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio e i ministri dei lavori pubblici, del commercio, dell'agricoltura e del tesoro per conoscere quali sono le direttive che il Governo intende adottare per favorire ed affrettare, nell'interesse del nostro paese, lo sviluppo della navigazione interna.

Romanin-Jacur.

Interrogazioni:

Il sottoscritto interroga il ministro del tesoro per sapere, se non creda opportuno far pratiche presso il direttore generale della Banca di Italia, perchè in esecuzione al voto unanime degli azionisti, espresso nell'ultima assemblea, proceda al pareggiamento delle vecchie e nuove pensioni.

Pellerano.

I sottoscritti interrogano l'onorevole sottosegretario per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per sapere se il Governo intende prendere speciali provvedimenti a favore dei grandi invalidi, che ne sono meritevoli per la grandezza della loro sventura, e perchè la necessità nella quale si trovano di essere continuamente assistiti da altre persone rende insufficiente per essi la pensione ordinaria.

Dallolio Alberto e Bollati.

Sull'ordine del giorno.

FERRARIS CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO. Ho domandato la parola per pregare il Senato di voler consentire che sia iscritta al principio dell'ordine del giorno della seduta di domani la discussione del disegno di legge n. 34 e cioè: « Concorso dello

Stato nelle spese per la celebrazione del settimo centenario dell'Università di Padova ». Si tratta di sussidiare pubblicazioni già in corso per un avvenimento storico di grande importanza e d'altra parte è da ritenersi che il disegno di legge non incontrerà opposizioni e non darà luogo a discussioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta dell'onorevole senatore Ferraris Carlo si intende approvata. Rimane perciò stabilito che in principio dell'ordine del giorno della seduta di domani sarà iscritta la discussione del disegno di legge n. 34.

BORSARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORSARELLI. Credo di interpretare il pensiero di numerosi colleghi proponendo che, qualora pervenga dopo la seduta odierna, la quale sta per sciogliersi, un disegno di legge che l'altro ramo del Parlamento oggi ha votato a scrutinio segreto, la nostra Presidenza sia autorizzata a ricevere la presentazione di questo disegno di legge, e, stante l'urgenza dei provvedimenti in esso contenuti, a convocare gli uffici per il suo esame.

PRESIDENTE. Nel caso avvenisse la comunicazione del disegno di legge, di cui ha parlato l'onorevole senatore Borsarelli, io penso che gli Uffici potrebbero essere convocati per domani alle ore 15.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Mi permetto di far osservare che il messaggio del Presidente della Camera, con cui si trasmette il disegno di legge sulla burocrazia, deve essere comunicato al Senato, e soltanto dopo questa comunicazione si può procedere alla convocazione degli Uffici.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Non si dimentichi che abbiamo una disposizione del nostro regolamento, intesa a vietare che un disegno di legge, portato al Senato dopo il 15 di giugno, possa iscriversi all'ordine del giorno, se non nel caso che trenta senatori ne chiedano la discussione immediata, e che questa venga autorizzata dal Senato; altrimenti esso deve essere rinviato a novembre.

Io ho firmato, con altri 29 senatori, la proposta che il disegno di legge per la riforma

della burocrazia sia senz'altro discusso, ma bisogna pure che la procedura prescritta dall'art. 85 del regolamento sia seguita prima della convocazione degli Uffici; la votazione a scrutinio segreto sarà indubbiamente favorevole alla nostra proposta, ma conviene, se vogliamo attenerci al regolamento, procedere innanzi tutto a questa votazione.

Essa dimostrerà come il Senato sia unanime nel riconoscere la necessità della immediata discussione di questi provvedimenti per la burocrazia, importanti e urgentissimi.

PRESIDENTE. Però il presidente è autorizzato a ricevere, durante la sosta delle sedute, i disegni di legge che gli presentano.

Del resto, domani in principio di seduta si deciderà sulla questione, tanto più che anche il disegno di legge cui ha accennato il senatore Ferraris Carlo è stato presentato dopo il 15 giugno.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Se il Senato vuole attendere dieci minuti, potrò presentare il disegno di legge per la riforma delle Amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale, che è stato or ora approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta dell'onorevole ministro del tesoro.

Se non vi sono opposizioni, sospendo la seduta per dieci minuti.

La seduta è sospesa (ore 19.20).

Ripresa della seduta.

La seduta è ripresa alle ore 19.30.

PRESIDENTE. Poichè ritarda la presentazione del disegno di legge accennato dal ministro del tesoro e poichè, in ogni modo, questa sera non si potrebbe fare altro che prendere atto della presentazione, la quale sarà certamente accompagnata dalla domanda di urgenza da parte del Governo, domanda di urgenza che ora il Senato non potrebbe votare, credo sia più opportuno rinviare la seduta per domani alle 16. Il Governo in principio di seduta presenterà il progetto ed il Senato stabilirà se accettarne o no l'urgenza e la discussione.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della Sezione speciale presso la Corte di Appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi (N. 67);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, per l'avvocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il sesto grado (N. 58):

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa la espropriazione e la occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma (Numero 12);

Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio Ippico presso il Ministero di Agricoltura e conversione in legge del D. L. 23 febbraio 1919, n. 349 (N. 6);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 24);

Conversione in legge del Regio decreto legge 7 marzo 1920 n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possano assumere servizio (N. 69);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 44):

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra e reca norme per il conferimento dei posti di notaro (N. 47).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova (N. 34);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1910, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra (N. 51).

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 124);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, che autorizza in tempo di pace ad applicare le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 27 maggio 1917, n. 919, modificato dal decreto luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 713, a quegli ufficiali rivestiti di cariche speciali non direttamente attinenti al servizio della Regia marina (N. 80);

Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2044, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 821, estendendosi la valutazione eccezionale del periodo di imbarco o di comando a quello di direzione di macchina e di direzione, sotto-direzione o vice-direzione delle costruzioni navali (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2330, col quale viene definitivamente istituito il grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale della Regia marina (N. 86);

Conversione in legge del decreto Reale 14 novembre 1919, n. 2268, col quale viene abrogato il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1034, concernente l'assentimento per gli ufficiali della Regia marina a contrarre matrimonio (N. 90);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 833, relativo all'avanzamento dei militari del Corpo Reale Equipaggi, categoria « Fuochisti » (N. 96);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1014, relativo alla formazione dei sottocapi meccanici motoristi (Numero 97);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2377, che ripristina per i militari del Corpo Reale Equipaggi la facoltà di emigrare (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della Regia marina (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della Regia marina (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2095, circa il collocamento in posizione ausiliaria e a riposo degli ufficiali dei corpi militari della Regia marina (N. 91);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 175, col quale fu approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di espropriazione 28 febbraio 1913 a firma dell'ingegnere A. Fullini contenente una variante al piano 15 giugno 1907, relativo al prolungamento della Via Cavour fino a Piazza Venezia ed alla sistemazione delle adiacenze del monumento a Vittorio Emanuele in Roma (Numero 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità d'espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma (N. 15);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie (N. 20);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po (N. 21);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo (N. 22);

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto o di ampliamento degli stabilimenti industriali privati (N. 23);

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in

natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1913, n. 1012 (N. 26);

Conversione in legge del decreto Reale 3 maggio 1920, n. 696, per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento della zona aperta del comune di Napoli (N. 27);

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici (N. 28);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 29);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 30);

Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1007, relativo al funzionamento del Consiglio superiore delle acque, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche, in affari di comune competenza (N. 32);

Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, numero 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove Provincie, provenienti dal ruolo della Magistratura (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Provincie (N. 41);

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 48);

Conversione in legge del Regio decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577,

che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 49);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2100, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, numero 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 50);

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali (N. 54);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano (N. 55);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziale del tribunale di Avezzano (N. 56);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina (N. 59);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio (N. 60);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei Consigli notarili (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 658, che autorizza il ministro della marina a concedere uno speciale arruolamento di sottufficiali a riposo del Corpo Reale Equipaggi (N. 93);

Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039 (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 aprile 1915, n. 526, che sospende temporaneamente l'applicazione della legge 29 giugno 1913, n. 797, sulla graduale eliminazione degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi (N. 71);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1135, relativo al ripristino degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi e della categoria « furieri » e alla costituzione della categoria « maestri navali » (N. 72);

Conversione in legge dei decreti 29 aprile 1915, n. 592; 20 aprile 1919, n. 633 e 18 aprile 1920, n. 536, riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani degli altri Corpi della Regia marina (N. 73, 74 e 75);

Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915, n. 593, relativo alla nomina a guardiamarina degli attuali aspiranti della Regia Accademia navale che non abbiano ancora compiuto il prescritto periodo d'imbarco (Numero 76);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico (N. 77);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1324, col quale i tenenti del Corpo Reale equipaggi possono essere promossi capitani dopo compiuti 12 anni complessivamente nei gradi di tenente e di sottotenente (N. 78);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1473, relativo alla compilazione del quadro di avanzamento a sottotenente macchinista (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1919, n. 1421, che regola l'avanzamento in relazione alle vacanze nei ruoli fuori quadro degli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina e del ruolo in quadro dei sottoammiragli e brigadieri generali (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1473, che fa cessare l'applicazione delle norme di avanzamento per il tempo di guerra per i corpi militari della Regia marina (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1920, n. 111, che porta modifiche alle disposizioni riguardanti i quadri di avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1919, n. 2267, circa trasferimento nel ruolo del servizio attivo permanente di ufficiali medici di complemento (N. 89);

Conversione in legge del Regio decreto in data 9 maggio 1915, n. 657, che dà facoltà al ministro della marina di concedere uno speciale arruolamento volontario per aviatori (Numero 92);

Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio Esercito gli iscritti nel Corpo Reale Equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto in data 20 maggio 1915, n. 741, che sospende temporaneamente l'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei corpi della Regia marina (N. 95);

Conversione in legge del decreto Reale 10 agosto 1919, n. 1172, relativo alla soppressione della categoria « Maestri navali » e al ripristino della categoria « Operai » del Corpo Reale Equipaggi e del ruolo degli « Assistenti del Genio navale » (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2376, che abroga il decreto

luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1320, relativo alla concessione del soprassoldo di guerra, durante le licenze ordinarie, ai militari del Corpo Reale Equipaggi appartenenti alle terre invase ed alle irredente (N. 99);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1067, che stabilisce norme circa gli esami degli aspiranti ai gradi di capitano di gran cabotaggio, di macchinista navale in seconde e di costruttore navale di 2ª classe (N. 108);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 27 febbraio 1919, n. 296, che reca provvedimenti per gli esami negli Istituti nautici durante l'anno scolastico 1919-20 (numero 109);

Conversione in legge del Regio decreto in data 22 febbraio 1920, n. 669 che indice presso i Regi istituti nautici sessioni straordinarie di esami per coloro che abbiano dovuto sospendere gli studi per chiamata alle armi a causa della guerra (N. 110);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1089, che istituisce presso il Ministero della marina un Consiglio ed una Giunta per l'istruzione nautica stabilendone le attribuzioni e l'ordinamento (N. 111);

Conversione in legge di tre decreti-legge luogotenenziali riguardanti i Regi Istituti nautici (N. 112);

Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1266, che sostituisce la tabella A annessa al decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1086, relativo alle spese di mantenimento degli istituti nautici (N. 113);

Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, che autorizza l'apertura dei concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici (N. 114);

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1028, che modifica l'articolo 5 del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2326, riguardante concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici (N. 115);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481 (N. 117);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 125);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, numero 1112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 126);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie (N. 127);

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati degli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile:

a) decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 337;

b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782;

c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235 (N. 136);

Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate (N. 25);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice di procedura civile (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2650, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza (N. 61);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito all'invasione nemica (N. 70).

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1661, 10 gennaio 1918, n. 74 e 10 ottobre 1918, n. 1595, riguardanti il passaggio degli Istituti nautici alla dipendenza del Ministero della marina (N. 105-A e 106-A);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1655 e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 128);

Provvedimenti relativi al rimborso da parte dei danneggiati di guerra delle maggiori spese sostenute dallo Stato nelle ricostruzioni o riparazioni delle loro case (N. 39);

Fondazione in Roma di un Istituto italiano di archeologia e storia dell'arte (N. 7);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonché per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 57).

La seduta è tolta (ore 19.20).

Licenziato per la stampa il 5 agosto 1921 (ore 18).

Avv. EDOA

Direttore dell'Ufficio dei Re

DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI NELLA TORNATA DEL 5 AGOSTO 1921

(N. 3-A).

Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti e contravvenzioni per porto d'arma.

Art. 1.

Chiunque porta, detiene, o conserva una o più bombe a mano od altri ordigni esplosivi od incendiari o pistole ed altri ordigni per emissione di gas asfissianti di qualsiasi specie o materie esplodenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la vigilanza speciale della pubblica sicurezza per cinque anni.

Se il condannato ha riportato altra condanna per reato della stessa indole, per contravvenzione concernente le armi e le materie esplodenti, o per delitto contro le persone o la proprietà, potrà essere assegnato a domicilio coatto a norma degli articoli 123 e seguenti della legge 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. 2.

Quando più persone concorrano all'esecuzione di questi reati ciascuno dei correi o complici soggiace alle disposizioni stabilite dall'articolo primo.

Le stesse disposizioni si applicano al favoreggiatore ed al ricettatore, fermo il disposto del capoverso dell'art. 421 Codice penale.

Art. 3.

Chiunque essendo depositario o custode in polveriere, laboratori, caserme ed altri luoghi di pubblico, o privato deposito, o detentore a qualsiasi titolo di bombe a mano, ordigni esplosivi od incendiari, o materie esplodenti, ne fa-

ciliti la sottrazione per imprudenza, negligenza od inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, è punito con la detenzione estensibile da sei mesi a tre anni.

Art. 4.

L'esecuzione delle condanne inflitte pei reati previsti nei precedenti articoli non può essere sospesa a norma dell'articolo 423 del codice procedura penale.

Art. 5.

Vanno esenti da pena coloro che, nel termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente legge, denuncino e consegnino all'ufficio di pubblica sicurezza, ed ove questi manchi, al Comando dei Reali carabinieri, gli oggetti e le materie di cui all'articolo 1.

Art. 6.

Le pene stabilite dagli art. 2, 3 e 4 della legge 2 Luglio 1908 N. 319 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque senza un giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensione.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi e decreti che regolano la stessa materia.

(N. 1-A).

Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente.**Art. 1.**

Chiunque, non essendo autorizzato alla vendita di prodotti medicinali, e non facendo di essi notorio ed abituale commercio, vende, o in qualsiasi altro modo somministra al pubblico, cocaina, morfina, loro composti o derivati, e, in genere, sostanze velenose che in piccole dosi hanno azione stupefacente, ovvero ritiene dette sostanze per venderle o somministrarle, è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da lire mille a lire quattromila.

Qualora il colpevole che non sia autorizzato alla vendita di prodotti medicinali e non faccia di essi notorio ed abituale commercio, eserciti una professione od arte, che abbia servito di mezzo a commettere il reato o l'abbia comunque agevolato, alle pene previste dal comma precedente è aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dall'arte per un periodo da tre a sei mesi.

Nel caso di recidiva, la pena è della reclusione da tre a nove mesi e della multa di lire duemila a lire seimila.

La durata della sospensione dell'arte o professione, nei casi di recidiva, non può essere minore della durata della pena restrittiva della libertà personale, che sarà inflitta.

In ogni caso, alle pene suddette, può essere aggiunta la interdizione dai pubblici uffici da uno a cinque anni.

Art. 2.

Alle stesse pene, di cui all'articolo precedente, vanno soggetti i fabbricanti, commissionarii e commercianti di prodotti chimico-farmaceutici, i quali forniscano, in qualsiasi modo, le sostanze contemplate dalla presente legge a persone che non siano autorizzate ad acquistarle per l'esercizio della loro professione, o per uso scientifico.

I commissionarii per la vendita delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente debbono es-

sere muniti di speciale autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Chiunque, essendo autorizzato a vendere al pubblico prodotti medicinali a dose e forma di medicamento, somministra le sostanze contemplate nella presente legge, senza ricetta medica, od in quantità superiore a quella prescritta nella ricetta, è punito con la reclusione da tre a sette mesi e con la multa da lire millecinquecento a lire cinquemila.

In caso di recidiva, la pena è della reclusione da quattro mesi ad un anno e della multa da lire tremila a lire ottomila.

In ambedue i casi alle pene predette è aggiunta la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo uguale a quello della pena restrittiva della libertà personale, che sarà inflitta, e può essere altresì aggiunta la interdizione da uno a cinque anni dai pubblici uffici.

Art. 4.

Quando la vendita o la somministrazione delle sostanze stupefacenti venga fatta a persone di età minore, le pene stabilite nei precedenti articoli sono aumentate da un quarto alla metà.

Art. 5.

I medici chirurghi che nel prescrivere comunque le sostanze contemplate nella presente legge, non indicano chiaramente nelle ricette il cognome, il nome ed il domicilio dell'ammalato a cui le rilasciano, incorrono nella pena pecuniaria da lire duemila a lire cinquemila.

La stessa pena si applica ai farmacisti che spediscono ricette prescrittive dette sostanze e non contenenti le indicazioni di cui nel comma precedente, ovvero non osservino, rispetto alle ricette medesime, le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1. agosto 1907, n. 636, o quelle dell'articolo 49 del regolamento approvato col Regio decreto 13 luglio 1914, n. 829.

Art. 6.

Le persone, indicate nei precedenti articoli 2 e 3, sono sottoposte a speciale controllo per quanto riguarda l'entrata e l'uscita delle sostanze contemplate nella presente legge, secondo le norme che saranno all'uopo stabilite con apposito regolamento.

Ai trasgressori si applicano le pene sancite dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

I prodotti sequestrati in occasione dei reati di cui ai precedenti articoli sono confiscati.

Art. 8.

Chiunque occupando un locale qualsiasi, ovvero avendo la gestione di un esercizio, di un luogo di trattenimento o di ritrovo, pubblico o privato, lo fa servire o acconsente o lascia che esso serva, sia a scopo di lucro, sia gratuitamente, a convegni di persone che si riuniscono per darsi all'uso di sostanze tossiche stupefacenti, è punito con le pene sancite dall'art. 1.

I locali, gli esercizi, i luoghi di trattenimento o i ritrovi sopra indicati sono immediatamente chiusi.

La chiusura può essere definitiva o temporanea: in nessun caso la chiusura temporanea può essere inferiore ad un anno.

Oltre ai prodotti, di cui al precedente articolo, sono confiscati i mobili e gli arredi dei locali, di cui è ordinata la chiusura.

Art. 9.

L'esecuzione delle condanne inflitte per i reati previsti nei precedenti articoli non può

essere sospesa a norma dell'articolo 423 del Codice di procedura penale.

Art. 10.

Coloro che abbiano partecipato ai convegni, che sono oggetto delle disposizioni dell'articolo 8, per darsi all'uso delle sostanze tossiche stupefacenti, sono puniti con la multa da lire mille a lire cinquemila.

In caso di recidiva, la pena è aumentata da un terzo alla metà, e può essere aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici da tre mesi ad un anno e la detenzione da uno a tre mesi.

Art. 11.

La sentenza di condanna per uno dei reati previsti nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6, deve essere pubblicata integralmente o per estratto a spese del condannato, in un giornale da designarsi nella sentenza stessa fra quelli più diffusi nel luogo, nel quale fu commesso il reato.

Art. 12.

Per cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato un elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente. Questo elenco potrà essere modificato per decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 13.

Per l'esecuzione della presente legge sarà emanato, non oltre un mese dalla sua promulgazione, un apposito regolamento con facoltà al Governo del Re di comminarvi pene per i contravventori non oltre i limiti dell'articolo 1 della presente legge.